

Analisi della Legge di bilancio Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Quadro sintetico

L'articolo 1 è composto da 638 commi.

Il comma 1 quantifica il **saldo netto da finanziare**: 293,1 mld in termini di competenza e 356,5 in termini di cassa.

I commi da 2 a 51 sono relativi ad **interventi fiscali**. In particolare, si tratta: delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, la riqualificazione antisismica, l'eco-bonus (commi 2-7); della disciplina sugli ammortamenti (commi 3-13); della proroga di una misura relativa all'utilizzo di personale presso gli uffici giudiziari (comma 14); del credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16); delle misure per i contribuenti in contabilità semplificata (commi 17-23); dell'Iva di gruppo (commi 24-31); della tassazione sugli immobili nelle vendite giudiziarie (commi 32-36); della deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine (comma 37); del pagamento cumulativo della tassa automobilistica (commi 38-39); della riduzione del canone Rai e della soppressione del canone del sale sui giacimenti (commi 40-41); della proroga al blocco dell'aumento delle aliquote tributarie degli enti locali (commi 42-43); degli sgravi in agricoltura (commi 44-47); della riduzione dell'accisa sulla birra (comma 48); dell'Ires e della deducibilità per i fondi comuni di investimento (comma 49); di misure per le società dilettantistiche (comma 50); del regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile (comma 51).

I commi da 52 a 159 (escluso il 146 sui criteri di determinazione dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti) contengono una serie di **misure per gli investimenti**. In particolare si tratta: della proroga della Nuova Sabatini (acquisto di beni strumentali da parte delle Pmi; commi 52-58); dell'introduzione di una agevolazione per l'acquisto di auto o altro mezzo per la distribuzione di generi alimentari di solidarietà (commi 59-64); di alcune misure volte a sostenere le start-up innovative (commi 65-73 e 82-85); del finanziamento degli interventi per favorire l'acquisizione da parte dei lavoratori di aziende in crisi attraverso cooperative (commi 74-75); delle perdite fiscali delle imprese neo costituite partecipate da società quotate (commi 76-80); della modifica al trattamento dei crediti tributari e contributivi (comma 81); della possibilità per gli enti previdenziali di destinare parte di risorse (max 5%; l'Inail destina 100 mln alla realizzazione di scuole) ad investimenti qualificati (commi 82-85); dell'estensione della platea di lavoratori impiegabili in lavori di utilità sociale (commi 86-87); delle agevolazioni agli investimenti di lungo termine, comprese quelle dei fondi previdenziali e degli investitori esteri (commi 88-114); del finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito di Industria 4.0 (comma 115); della Fondazione Human technopole, destinata a gestire le attività della ex area Expo 2015 (commi 116-123); del Centro di ricerca Enrico Fermi (commi 124-125); delle misure di attuazione del progetto per l'ex area Expo 2015 (commi 126-139); dell'istituzione di un fondo per le infrastrutture con una dotazione di 47,550 mld per un periodo dal 2017 al 2032 (commi 140-142); di uno stanziamento di tre milioni per la biodiversità (comma 143); dello sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche (commi 144-145); dell'iter per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie con risorse Coni o altre risorse pubbliche (comma 147); dell'introduzione di una nuova tipologia di concessione di permesso di soggiorno, riservata ad investitori stranieri, della modifica della disciplina sul rientro dei ricercatori dall'estero e del regime speciale per i lavoratori rimpatriati e dell'introduzione di una tassazione sostitutiva (100mila euro di imposta a prescindere dal reddito) riservata a chi trasferisce la propria residenza in Italia (commi 148-159).

I commi da 160 a 251 riguardano il **lavoro e le pensioni**. Nello specifico: viene prorogata (con soglie più alte) la misura sulla detassazione dei premi di produttività e il welfare aziendale (commi 160-162); 50 milioni sono destinati ai lavoratori di pubblica utilità nella regione Calabria (comma 163); viene reso strutturale l'esonero dal contributo per il licenziamento (comma 164); viene fissata al 25% l'aliquota contributiva degli autonomi iscritti alla gestione separata (comma 165); è introdotta (commi 166-186) la misura sperimentale dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape) nelle sue versioni volontaria (prestito finanziario da restituire in venti anni), sociale (indennità riservata a disoccupati, assistenti coniuge

o parenti primo grado, riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, professioni difficoltose e rischiose indicate) e aziendale (con possibilità di contribuzione da parte dell'azienda); viene allargata la platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità e rafforzamento dell'assegno erogato (comma 187); è introdotta la sperimentazione della Rendita integrativa temporanea anticipata – Rita – per gli iscritti ai fondi pensione (commi 188-193); si ha l'abolizione delle penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni di età (comma 194); è riconosciuta la possibilità di cumulare i periodi pensionistici in diverse gestioni (commi 195-198); per i lavoratori precoci (almeno dodici mesi di contribuzione prima dei diciannove anni di età), è prevista una disciplina in deroga per l'accesso alla pensione (commi 199-205), come anche per i lavoratori addetti a lavorazioni usuranti e faticose (commi 206-209); viene innalzata la no tax area per i pensionati (commi 210-211) ed è definita l'ottava salvaguardia per 30.700 persone (commi 212-221); è estesa la sperimentazione di opzione donna (commi 222-225); è rifinanziato l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti (commi 226-232); è ridotta la dotazione relativa al part time agevolato prima del pensionamento (comma 233); il fondo di solidarietà del settore creditizio può erogare un assegno straordinario per gli esuberanti (commi 234-237); lo stanziamento di 150 milioni per il fondo di contrasto alla povertà (comma 238); la prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (comma 239); misure diverse relative ad aree di crisi, assunzioni in apprendistato, accordi di solidarietà e call-center (comma 240); viene esteso il congedo per le vittime di violenza anche alle lavoratrici autonome (commi 241-242); viene riformulata la disciplina sui call-center (comma 243); viene istituito un fondo di solidarietà per il settore della pesca (commi 244-248); viene quantificata la quota della pensione di reversibilità degli orfani sulla formazione del reddito (comma 249); viene disciplinato il conseguimento della pensione di inabilità per le malattie asbesto correlate da esposizione da amianto (comma 250); viene ammesso l'utilizzo di somme non impiegate per il diritto al lavoro di persone con disabilità (comma 251). Anche i commi 344 e 345 possono inserirsi in questo capitolo, in quanto introducono un esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli con meno di quarant'anni.

I commi da 252 a 339 riguardano **la scuola, l'università e il capitale umano**. Le misure interessano: le norme sulla contribuzione studentesca ai costi delle università statali (commi 252-267); 50 mln per il fondo per la concessione delle borse di studio (commi 268-272); la concessione di borse di studio nazionali per il merito e la mobilità (273-289); l'attività di orientamento pre-universitario, il sostegno didattico e il tutoraggio (commi 290-293); la possibilità di portare in detrazione le erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori (comma 294); l'erogazione di un assegno da 3mila euro per finanziare la ricerca di base (commi 295-305); l'Anvur e l'Istituto nazionale di genetica molecolare (commi 306 e 307); il riconoscimento di un esonero contributivo, pari a massimo 3.250 euro per tre anni, per i datori di lavoro che assumono un giovane dopo un periodo di alternanza scuola-lavoro (commi 308-313); l'istituzione a decorrere dal 2018 di un fondo per il finanziamento di dipartimenti universitari (commi 314-339). I commi da 340 a 343 sono relativi all'ufficio per il processo.

I commi da 348 a 361 sono identificabili come **misure per la famiglia**. Si tratta: dell'istituzione di un fondo di sostegno alla natalità per l'accesso al credito delle famiglie con bambini neonati o adottati (commi 348 e 349); di uno stanziamento in ottemperanza alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulle donne, la pace e la sicurezza (comma 350); dell'introduzione di un premio alla nascita o all'adozione di 800 euro e della proroga del congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi cinque mesi dalla nascita (commi 353-354); del riconoscimento di un buono asilo da mille euro, riconosciuto anche alle famiglie con figlio di meno di tre anni affetto da gravi patologie, ed estensione anche al 2017 e al 2018 del voucher asili (commi 355-357); della destinazione di risorse per 20 mln alle pari opportunità e alle politiche per la non discriminazione (comma 358); dello stanziamento di 5 mln per i centri antiviolenza (comma 359); dell'utilizzo delle risorse per la cura di persone con disturbo dello spettro autistico (comma 360-361). I commi 351 e 352, frutto di successivi emendamenti, esulano da questo blocco e riguardano il pagamento delle sanzioni pecuniarie civili.

Le **misure per l'emergenza sismica**, con specifico riferimento all'evento del 24 agosto 2016 che ha colpito l'Italia centrale, sono ricomprese ai commi 362 e 363.

Le norme contenute dai commi 364 a 381 sono quelle che vengono comunemente definite **politiche invariate**. Si tratta: dell'istituzione di un fondo per il pubblico impiego finalizzato al rinnovo del Ccnl, all'assunzione di personale, al finanziamento della riforma della PA e al bonus di 80 euro mensili per i Corpi

di polizia (commi da 364 a 370); dello stanziamento di 5 mln a contrasto della tratta (comma 371); della possibilità per il Ministero della giustizia di procedere a mille assunzioni (comma 372); della disciplina dell'organico di fatto nella scuola e della durata dei contratti a tempo determinato (commi 373-376); della proroga dell'operazione strade sicure con finalità anti-terroristiche (comma 377); della soppressione dell'incremento addizionale sui diritti di imbarco (comma 378); della proroga del servizio di pulizia delle scuole (commi 379-380); dell'istituzione di un fondo per il G7 di Taormina 2017 (comma 381).

Le misure sul **Servizio Sanitario Nazionale** sono ricomprese ai commi da 382 a 396, con riferimento al fascicolo sanitario elettronico, ai sistemi di sorveglianza, ai programmi di miglioramento dei Livelli essenziali di assistenza, al livello del fabbisogno sanitario fissato in 113 mld, alla soppressione dell'incompatibilità di ruoli fra commissario e presidente di regione, e da 398 a 412, con recepimento dell'intesa con la Conferenza permanente sulla spesa farmaceutica e stanziamento di 75 mln per il 2017 per la stabilizzazione del personale precario del Ssn.

Fra le misure di **razionalizzazione della spesa pubblica** rientrano: la sperimentazione sulla centrale unica degli acquisti in capo al Ministero dell'economia, tramite Consip (commi 413-424) e il rimando ad un decreto della Presidenza del consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contenimento della spesa nei singoli Ministeri (commi 425-432).

I commi da 433 a 534 sono relativi agli **enti territoriali**. Nello specifico: sono sbloccate delle risorse per gli enti territoriali, agendo in particolare sui residui (commi 433-443); si interviene sul fondo di equilibrio, sulla ripartizione del fondo di solidarietà, sulla deliberazione del bilancio annuale di previsione e sui costi standard (commi 444-459); si specifica la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi (commi 460 e 461); si destinano delle risorse per il comune di Lecce (comma 462); si riscrivono le regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, partendo dal saldo di bilancio, con meccanismi sanzionatori e premiali (commi 463-508); sono individuati una serie di interventi generali, ad iniziare dall'estensione di un altro anno del contributo all'equilibrio della finanza pubblica di 6,230 mld di euro delle regioni e delle province autonome, e particolari con riferimento ad alcune regioni (commi 509-534).

I commi da 535 a 577 contengono **disposizioni in materia di entrata**. In sintesi, si ricordano: le misure di controllo dell'evasione su prodotti con accisa, l'introduzione di una lotteria sugli scontrini con finalità antievasione ed una stretta sulla vendita di biglietti di spettacoli attraverso il web (commi 535-546); l'intervento sull'Ires e sull'Aiuto economico alla crescita (commi 547-553); la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni (commi 554-564); l'assegnazione o la cessione di beni ai soci (commi 565-566); alcune modifiche alla disciplina Iva (comma 567); l'utilizzo delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz (commi 568-575); l'affidamento della gara per la gestione del superenalotto (commi 576-577).

I commi da 578 a 620 contengono **disposizioni diverse ed ulteriori**, comprese alcune micronorme. Nello specifico: i commi da 578 a 610 contengono misure non collegate fra loro (fondazioni bancarie per i centri di servizi per il volontariato; partecipazione italiana ad iniziative internazionali di ricerca; fondazioni lirico-sinfoniche; società Ales; attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale; promozione della cultura e della lingua italiane all'estero; adozioni internazionali; linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella; agenzie e giornali italiani all'estero; promozione pallacanestro giovanile; investimenti in Abruzzo da parte degli enti previdenziali; Italia lavoro; associazioni combattentistiche; Croce rossa; assegni familiari per famiglie numerose con lavoratore all'estero; il fondo per gli assegni sostitutivi per i grandi invalidi di guerra e di servizio; il piano nazionale per le città; l'edilizia sanitaria; la viabilità di Cortina; l'istituto italiano per gli studi storici e l'istituto italiano per gli studi filosofici; la partecipazione italiana nel campo della ricerca meteorologica; il Gruppo Ilva; la piattaforma informatica contro i reati gravi e terrorismo). Inoltre, si prevede l'adozione: di misure volte a valorizzare i beni e le aziende confiscate alla criminalità organizzata (commi 611-612); del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (commi 613-615); di misure (detrazione della retta e contributo aggiuntivo di 50 mln di euro) in favore delle scuole paritarie e materne paritarie (commi 616-620).

I commi da 621 a 638 riguardano alcuni **fondi ed ulteriori disposizioni finanziarie**. In particolare, si tratta del fondo per l'Africa da 200 mln per il 2017 (comma 621), del fondo per la cooperazione internazionale (comma 622), del fondo da 70 mln per il 2017 per l'ammodernamento dei mezzi in uso alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco (comma 623), della rideterminazione del fondo per gli investimenti strutturali di politica economica e del fondo per le esigenze indifferibili (commi 624 e 625), del rifinanziamento con 290 mln del

bonus cultura da 500 euro per i diciottenni (comma 626), dell'istituzione del fondo per la rievocazione storica (comma 627), dell'incremento da 500 mln ad un miliardo del limite annuale per le anticipazioni a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (commi 628-629), dello stanziamento di ulteriori 280 mln per fronteggiare l'emergenza immigrazione (comma 630), del rinvio al 1° gennaio 2018 degli aumenti su accise ed Iva (comma 631), della proroga della cosiddetta voluntary disclosure, sul rientro di capitali detenuti all'estero (commi 633-636) e della determinazione dei fondi speciali per le spese in conto corrente e in conto capitale (comma 638).

La seconda sezione della presente legge contiene gli stati di previsione dell'entrata (articolo 88) e dei singoli Ministeri (articoli da 3 a 15). L'articolo 16 quantifica la spesa in 861,047 mld (in termini di cassa) e in 879,681 (in termini di competenza).

Analisi dell'articolato

Art.	Comma	Art. 4127-bis	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali	1	Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato	Si rimanda all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa e del ricorso al mercato finanziario.	
	2-7	Art. 2 – Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito di imposta strutture ricettive	Sono prorogate al 31 dicembre 2017 le misure per gli interventi di ristrutturazione edilizia nelle abitazioni private e al 31 dicembre 2021 quelle sulle parti comuni degli edifici con riferimento alla riqualificazione energetica; è richiesto un asseveramento da parte di un professionista per l'attestazione degli interventi effettuati. Proroga anche per gli interventi con finalità antisismica, con l'aggiunta di una previsione specifica per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, ad alta pericolosità: per gli interventi su questi edifici è prevista una detrazione dall'imposta lorda del 50% fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96mila; le spese dovranno essere effettuate fra il 1°	Con riferimento al rischio sismico, le abitazioni collocate nelle zone 1 e 2, quelle maggiormente esposte, sono rispettivamente 653.321 e 3.761.248, per un totale di 4.414.596. I residenti in zona 1 sono 2.914.231, mentre quelli in zona 2 sono 18.765.726. Secondo una stima del Consiglio nazionale degli ingegneri, per l'adeguamento anti-sismico servirebbero circa 35,8 miliardi di euro. In zona 3, risiedono quasi 18 milioni di persone per 3.576.631 abitazioni.

			<p>gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021; la disposizione si applica anche agli edifici ricadenti nella zona 3 individuati con l'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 3274/2003. Vi è la possibilità che la detrazione sia anche superiore, laddove si realizzi una riduzione del rischio sismico. La detrazione aumenta anche se gli interventi sono realizzati nelle parti comuni degli edifici. Per tutte le tipologie di interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2016 è riconosciuta una detrazione decennale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici a basso impatto di consumo pari al 50% delle spese fino ad un massimo di 10mila euro. Le detrazioni per gli interventi antisismici non sono cumulabili con gli interventi previsti per le aree colpite dal sisma. Il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere (65%) è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 con indicazione di limiti di spesa; è atteso un decreto ministeriale.</p>	
8-13	Art. 3 – Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti	Le disposizioni relative all'ammortamento degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli ed altri mezzi di trasporto, sono prorogate al 31 dicembre 2017 ovvero al 30 giugno 2018, purché entro il 31 dicembre si sia già pagato almeno il 20% del dovuto.	Si tratta di una misura che potrebbe favorire l'acquisizione di beni materiali ed immateriali strumentali; è di tutta evidenza, però, che Industria 4.0 si tiene e parte se c'è un intervento pubblico significativo, sul modello di quanto	

			Al fine di favorire la diffusione dei principi di Industria 4.0, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali indicati in allegato è maggiorato del 150%, mentre quello per l'acquisizione di beni immateriali strumentali è maggiorato del 40%. Per poter accedere al beneficio fiscale, l'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione del legale rappresentante o una perizia giurata, se il bene ha un costo superiore a 500mila euro.	accade in altri Paesi europei, ad iniziare dalla Germania. L'intervento pubblico in Italia si rende ancora più necessario alla luce di quello che è il nostro sistema produttivo, incentrato soprattutto sulle piccole e medie imprese, spesso con ridotte possibilità di investimento. <i>In sede parlamentare sono state apportate alcune modifiche al comma 2 dell'allegato A.</i>
14	<i>Art. 3-bis – Proroga del termine di cui all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83</i>	<i>Viene prorogato al 31 dicembre 2017 l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari del personale dei comuni distaccato, comandato o destinato per l'attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Viene anche definita la percentuale utilizzabile (15%) con convenzione.</i>	<i>Si tratta di un comma aggiuntivo presentato dal governo.</i>	
15-16	Art. 4 – Credito di imposta per ricerca e sviluppo	Il credito di imposta per la ricerca già previsto fino al 31 dicembre 2019 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 ed è incrementato dal 25% al 50%. Il credito di imposta spetta anche per attività di ricerca e sviluppo effettuate in altri Paesi Ue o inclusi nella lista di Paesi di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1999.	Il riferimento è alla norma contenuta nel decreto-legge 145/2013. Il tema della ricerca è centrale, ma, almeno, finora molto sottovalutato nella pratica.	
17-23	Art. 5 – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 66 del Dpr 917/1986, relativo alle cosiddette imprese minori, con riferimento all'applicazione della contabilità semplificata. Si individua anche una	La necessità di individuare una contabilità semplificata deriva anche dal travaso che si è riscontrato dai contratti di collaborazione alla partita Iva, spesso in	

			disciplina transitoria volta ad evitare duplicazioni di imposizioni. Cambia l'articolo 18 del Dpr 600/1973, dedicato alla contabilità semplificata per le imprese minori con applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; è atteso un decreto ministeriale.	regime di monocommittenza, cosa favorita dalla recente riforma del lavoro.
24-31	Art. 6 – Iva di gruppo		Sono aggiunti undici articoli (da 70-bis a 70-duodecies) al Dpr 633/1972 che disciplinano la gestione Iva all'interno di un gruppo di soggetti passivi che operano nel territorio nazionale per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo. Per costituire il gruppo Iva è necessario esercitare una opzione con individuazione di un rappresentante di gruppo che è responsabile per le operazioni compiute o non compiute, mentre gli altri soggetti rispondono in solido. Discipline specifiche sono previste nei casi in cui al gruppo partecipino soggetti del sistema creditizio o assicurativo. La normativa entra in vigore con decorrenza diversa fra il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2018.	Si tratta di una semplificazione che può essere utile, anche se non si può perdere di vista il rischio elusione presente in questa operazione, per cui è comunque necessario assicurare la massima vigilanza possibile sul rispetto degli obblighi di legge.
32-36	Art. 7 – Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie		Il pagamento forfetario delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna trova applicazione per cinque anni e non per due; l'agevolazione vale fino al 30 giugno 2017. <i>I commi da 33 a 35 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sono relativi</i>	Si tratta di una agevolazione che viene incontro ai soggetti che svolgono attività di impresa e che tiene conto delle difficoltà che incontra il mercato immobiliare.

			<p><i>all'imposizione Iva sui servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Il comma 36 è invece dedicato al pagamento dei corrispettivi da parte del condominio nei confronti dell'appaltatore che deve avvenire tramite conto corrente o altra modalità che possa permettere un efficace controllo da parte dell'amministrazione finanziaria; è fissato un importo di 500 euro.</i></p>	
37	Art. 8 – Deducibilità di canoni di noleggio a lungo termine	Sono innalzati i limiti di deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine da parte di agenti o rappresentanti di commercio.	Il riferimento è all'articolo 164 del Dpr 917/1986. L'incremento è di circa il 43%.	
38-39	Art. 8-bis – Pagamento cumulativo della tassa automobilistica	Alle aziende con flotte di auto e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti o in locazione finanziaria viene estesa la facoltà di pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche in favore delle regioni o provincia autonoma competente.	Si tratta di un comma aggiuntivo introdotto nel passaggio alla Camera. La norma di riferimento è l'articolo 7, comma 1, della legge 99/2008.	
40-41	Art. 9 – Riduzione canone di abbonamento alle radioaudizioni nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti	Si provvede alla fissazione del canone Rai a 90 euro. Il comma 41 sopprime il canone applicato all'estrazione del sale dai giacimenti.	La riduzione del canone Rai appare come una diretta conseguenza dell'allargamento della platea di coloro che pagano. Il canone applicato all'estrazione del sale dai giacimenti è un retaggio storico.	
42-43	Art. 10 – Proroga del blocco aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017	Viene prorogato anche al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e locali; l'unica eccezione è rappresentata dalla possibilità per i comuni di applicare le maggiorazioni già decise nel 2016 alla Tasi sugli immobili non esentati. Il comma 43 estende a tutto	Il tema della pressione fiscale sulle persone è vero. Il governo, però, non lo affronta in prima persona, ma si limita ad imporre un blocco alle regioni e agli enti locali.	

			<i>il 2017 la possibilità per gli enti locali di ricorrere ad una maggiore anticipazione di tesoreria per far fronte agli obblighi di pagamento (art. 2, comma 3-bis, del dl 4/2014).</i>	
44-47	Art. 11 – Sgravi fiscali per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti	I redditi domenicali ed agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. <i>Il comma 45 rimanda ad un decreto ministeriale per la definizione delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi bovini e suini, mentre il comma 46 abroga il comma 3 dell'articolo 66 della legge 289/2002, relativo al fondo di investimento nel capitale di rischio con riversamento delle risorse residue dall'Ismea al bilancio dello Stato.</i>	Si tratta di un alleggerimento fiscale che vale, però, soltanto per il triennio 2017-2019, non avendo carattere strutturale.	
48	Art. 11-bis – Riduzione dell'accisa sulla birra	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.</i>	<i>Si tratta di un comma aggiuntivo che risponde a sollecitazioni avanzate dalla aziende del settore. Sono sei gli emendamenti uguali approvati.</i>	
49	Art. 12 – Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimenti dall'applicazione dell'addizionale Ires del 3,5 per cento	Le società di gestione dei fondi comuni di investimento sono escluse dalla applicazione dell'addizionale Ires del 3,5%. Sempre alle stesse società sono altresì estese le norme sulla deducibilità nella misura del 96% degli interessi passivi.	Il governo sceglie di sostenere l'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento con un doppio intervento fiscale.	
50	Art. 12-bis – Società sportive dilettantistiche	<i>Il limite di 250mila euro, previsto dall'articolo 90, comma 2, della legge 289/2002, è innalzato a 400mila euro.</i>	<i>Si tratta di una misura di carattere fiscale introdotta nel corso dell'iter parlamentare.</i>	
51	Art. 12-bis – Regime	<i>Viene aggiunto l'articolo</i>	<i>I parametri indicati in</i>	

		<i>fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile</i>	<i>111-bis (finanza etica e sostenibile) al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (dlgs 385/1993). Non concorre a formare reddito imponibile una quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio.</i>	<i>questo comma aggiuntivo appaiono condivisibili, come anche la stessa finalità; la questione è quella del controllo sugli atti di gestione.</i>
52-64	Art. 13 – Sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese		Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese è prorogato fino al 31 dicembre 2017; gli oneri sono quantificati in 28 mln per il 2017, 84 mln per il 2018, 112 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 mln per il 2022 e 28 mln per il 2023. Il comma 54 riserva una quota del 20%, mentre il comma 55 intende favorire l'acquisto da parte delle Pmi di macchinari, impianti ed attrezzature sui big data, cloud computing, banda ultralarga, cyber security, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, radio frequency identification. L'importo massimo dei finanziamenti può essere incrementato in ragione del plafond disponibile. <i>Il comma 58 prevede uno stanziamento ulteriore di un milione d'euro per la promozione di azioni all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese. I commi 59 e seguenti riconoscono un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto per un massimo di 3.500 euro annui per gli anni 2017 e</i>	Si tratta della proroga della misura contenuta nel decreto legge 69/2013, meglio conosciuta come Nuova Sabatini. Si osserva come al 2 di settembre le risorse per l'anno in corso siano già esaurite, di conseguenza va valutata con attenzione la congruità dello stanziamento.

			<i>2018 per l'acquisto di beni mobili strumentali utilizzati per la distribuzione di generi alimentari di solidarietà (legge 155/2003). Il limite massimo di spesa è fissato in dieci milioni di euro; è atteso un decreto attuativo.</i>	
65-69	Art. 14 – Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative		<i>Il comma 65 interessa l'iter per la predisposizione dell'atto costitutivo delle start up innovative (art. 4, comma 10-bis, dl 3/2015). L'investimento massimo detraibile con finalità di sostegno alle start-up innovative per il 2017 sale ad un milione di euro (da 500mila euro); contemporaneamente, ma a decorrere dal 2015, il termine minimo di mantenimento sale da due a tre anni. Salgono al 30% le aliquote di detrazione/deduzione dall'Irpef e dall'Ires, comprese le start-up innovative in ambito energetico. Il comma 69, da collegarsi anche al precedente comma 65, specifica che l'atto costitutivo di start up innovativa è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.</i>	La misura rappresenta un incentivo agli investimenti nelle start-up innovative; tutte da verificare le ricadute positive in termini di occupazione, considerando che vengono giudicate start-up innovative anche esperienze che utilizzano in maniera impropria lavoratori soltanto formalmente autonomi.
70	Art. 14-bis – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali per le piccole e medie imprese		<i>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 58/1998, nel senso di sopprimere il riferimento alle start-up innovative e valorizzando viceversa il riferimento alle Pmi innovative.</i>	<i>Si tratta di un comma aggiuntivo, introdotto nel passaggio alla Camera.</i>
71-73	Art. 15 – Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative		Per il finanziamento delle misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi sono stanziati risorse per 70 mln nel 2017	Si fa riferimento al decreto legislativo 185/2000 e al decreto legge 83/2012.

			e per 60 mln nel 2018. La dotazione del fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018.	
	74-75	Art. 15-bis – Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi	Al fondo per la crescita sostenibile (dl 83/2014) sono assegnate risorse per 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per finanziamenti agevolati in favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative e cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative del Mezzogiorno. Il comma 75 prevede delle misure che modificano la legge 49/1985 per ampliare gli strumenti finanziari di intervento e per favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte dei lavoratori. Nello specifico, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative e possono sottoscrivere prestiti subordinati, prestiti partecipativi ed altri strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile.	I commi 74 e 75 affrontano un tema, quello del ruolo delle cooperative di lavoratori che rilevano aziende in crisi o che gestiscono beni confiscati, sul quale si è recentemente confrontato il Parlamento. Lo stanziamento accoglie delle richieste formulate anche da questa Organizzazione sindacale.
	76-80	Art. 16 – Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate	La norma disciplina il caso della cessione delle perdite fiscali sul modello della cessione dei crediti di imposta, laddove fra le società vi sia una percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%. Il vincolo è che le azioni della	La norma pare studiata per agevolare la costituzione di newcon, come strumento per dividere le attività dalle passività.

			società cessionaria o della società che controlla indirettamente o direttamente la società cessionaria siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente.	
81	Art. 16-bis – Modifica all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267	Cambia l'articolo 182-ter (trattamento dei crediti tributari e contributivi) del regio decreto 267/1942.	Si tratta di un comma aggiuntivo presentato da parlamentari di maggioranza e minoranza.	
82-85	Art. 17 – Investimenti in start-up da parte dell'Inail	L'Inail, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso finalizzati all'attivazione di start-up innovative oppure costituire e partecipare a start-up di tipo societario. Il comma 84 fissa il limite del 40% con riferimento alla sottoscrizione di quote dei fondi immobiliari (dl 98/2011), mentre il comma 85 prevede che l'Inail destini 100 mln di euro alla realizzazione di nuove strutture scolastiche con canone di locazione in capo alle regioni	L'Inail dovrà dotarsi di apposito regolamento per poter operare. Sarebbe utile inserire qualche riferimento più puntuale. Da seguire con attenzione l'attuazione del comma che prevede che 100 mln di risorse Inail siano destinate alla realizzazione di nuove scuole; per come strutturata la norma, è possibile che le nuove scuole non vengano realizzate laddove sono necessarie, ma laddove vi sono regioni che hanno margini di spesa maggiori.	
86-87	Art. 17-bis – Estensione dell'ambito applicativo del Fondo istituito a norma del comma 312 della legge di stabilità 2016 includendo gli imputati ammessi alla prova	Viene estesa la platea di coloro che possono essere utilizzati in lavori di utilità sociale in favore di comuni ed enti locali.	Si tratta di soggetti condannati per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e di coloro che sono stati condannati a pene inferiori a quattro anni con sospensione e messa in prova (art. 168-bis del codice penale).	
88-114	Art. 18 – Agevolazione	Gli enti di previdenza	L'Unione Generale del	

	per investimenti a lungo termine	<p>obbligatoria privatizzati (dlgs 509/1994) e professionali (dlgs 103/1996) possono destinare fino al 5% dell'attivo patrimoniale ad una serie di investimenti in azioni o quote di imprese o di organismi di investimento collettivo. I redditi sono esenti. Gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento devono essere detenuti per almeno cinque anni. Stessa possibilità anche per le forme di previdenza complementare. <i>Il comma 97 prevede il fatto che la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnali ai Ministeri vigilanti eventuali situazioni di disavanzo economico-finanziario riscontrate, mentre il comma 98 mette un tetto a 50 unità per i componenti degli organismi di indirizzo generale negli enti previdenziali delle professioni.</i> Il comma 99 contiene una misura fiscale volta a favorire l'aggregazione fra i fondi di previdenza complementare. I commi 100 e seguenti disciplinano sotto il profilo fiscale gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine effettuati da persone fisiche residenti con un apporto non superiore a 30mila euro annui con un tetto massimo di 150mila euro; gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni.</p>	<p>Lavoro ha sostenuto in passato l'ipotesi che una minima parte della raccolta previdenziale, compresa quella dei fondi di previdenza complementare, fosse indirizzata verso gli investimenti produttivi con l'obiettivo di sostenere la produzione nazionale, ma sempre valutando correttamente che si è in presenza di risparmio previdenziale e non di investimento meramente speculativo. Tutto da verificare l'impatto che potranno avere i piani di risparmio a lungo termine che finiranno, in molti casi, a fare concorrenza alle varie forme di previdenza complementare o di polizza vita con il vantaggio di uno sblocco più rapido.</p>
115	Art. 18-bis – Centri di	Vengono stanziati 20 mln di	L'iniziativa è

		<i>competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale industria 4.0</i>	<i>euro per il 2017 e 10 mln per il 2018 per la costituzione e il finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma di partenariato pubblico-privato, allo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e formazione.</i>	<i>condivisibile e risponde alle sollecitazioni da più parti arrivate, compresa questa Organizzazione sindacale, di un maggiore e più fattivo impegno del governo. Da valutare, naturalmente, la congruità di quanto stanziato, anche se sorprende il minore stanziamento per il 2018.</i>
116-123	Art. 19 – Fondazione Human Technopole	La Fondazione Human Technopole è istituita al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca, in particolare sulla prevenzione e la salute, <i>coerentemente con il Programma nazionale di ricerca</i> , con riferimento alla genomica, all'alimentazione e alla scienza dei dati. Sono membri fondatori il Mef, il Miur, che vigila sulla Fondazione stessa, e il <i>Ministero della salute</i> . Lo schema di statuto è approntato da un Comitato di coordinamento, nominato con Dpcm; il patrimonio è costituito dagli apporti dei soci fondatori e da altre risorse pubbliche e private. È autorizzata una spesa di 10 mln per il 2017, di 114,3 mln per il 2018, di 136,5 mln per il 2019, di 112,1 mln per il 2020, di 122,1 mln per il 2021, di 133,6 mln per il 2022 e di 140,3 mln a decorrere dal 2023. Un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri definirà il tutto, compresi i rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia.	Si tratta del progetto che dovrebbe portare all'utilizzo dell'area della ex Esposizione universale di Milano del 2015, rispetto alla quale è tornata recentemente ad occuparsi la magistratura a causa di presunte infiltrazioni malavitose nella realizzazione di alcuni padiglioni. Il progetto della Fondazione Human Technopole può servire a rilanciare la ricerca nel nostro Paese, ma, come è stato fatto notare da larga parte del mondo accademico, è necessario che la gestione sia affidata con criteri di selezione trasparente, senza nulla togliere all'Istituto italiano di tecnologia che oggi occupa, fra Genova e le altre sedi, 1.470 persone. Il successo dipende anche dalla capacità di attrarre risorse ulteriori rispetto agli stanziamenti pubblici. A bilancio 2015, l'Istituto	

				italiano di tecnologia ha in totale 121 milioni di euro, di cui poco più del 20% (circa 25 milioni di euro) provenienti da risorse extra stanziamento pubblico. Si tratta quindi di una partita delicata, da gestire con estrema attenzione, vista l'importanza degli obiettivi indicati.
124-125	Art. 19-bis – Efficiamento dei centri di ricerca	La gestione della infrastruttura di ricerca Fermi rientra nei compiti istituzionali della Elettra Sincrotrone Trieste.		Il riferimento normativo del presente comma aggiuntivo è la legge 370/1999, articolo 10, comma 4, lettera d).
126-139	Art. 19-bis – Misure per l'attuazione del progetto dell'area Expo 2015	Si prevede un decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la nomina di un commissario straordinario per la liquidazione della società Expo 2015; il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di Expo 2015 non può superare i 23.690.000, con copertura proporzionale dei diversi soggetti interessati, fermo restando che il tetto individuato per il Mef non potrà essere superiore a 9.460.000 euro. Gli enti pubblici non economici strumentali per determinate attività possono procedere ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.		Del tema si era molto dibattuto nelle settimane precedenti la presentazione del disegno di legge, tanto che era circolata l'ipotesi di un provvedimento del governo. Il comma aggiuntivo è stato viceversa presentato sia dalla maggioranza che da un parlamentare della minoranza di centrodestra.
	Art. 20 – Efficiamento Anas Si tratta di norma oggetto di stralcio parlamentare	Ad Anas non si applicano, per il triennio 2017-2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali nei limiti delle disponibilità rinvenienti.		Il ruolo di Anas è significativo in un programma di infrastrutturazione o reinfrastrutturazione del Paese.
140-	Art. 21 – Fondo da	Anche al fine di pervenire		L'infrastrutturazione

	143	<p>ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese</p>	<p><i>alla soluzione di questioni oggetto di procedura di infrazione Ue</i>, viene istituito un Fondo presso il Mef da ripartire fra diversi interventi di natura infrastrutturale su trasporti, viabilità, <i>mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità alle stazioni ferroviarie</i>, infrastrutture anche relative alla rete idrica e alle opere di <i>colletta mento, fognatura e depurazione</i>, ricerca, difesa del suolo, dissesto idrogeologico, <i>risanamento ambientale e bonifiche</i>, edilizia pubblica compresa quella scolastica, attività industriale ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, prevenzione del rischio sismico, <i>investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia ed eliminazione delle barriere architettoniche</i>. Il fondo ha una dotazione di 1.900 mln per il 2017, 3.150 mln per il 2018, 3.500 per il 2019 e 3.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. <i>Per quanto attiene alla riqualificazione urbana e alle periferie ulteriori risorse possono essere individuate nella programmazione 2014-2020 (comma 141). Un comma aggiuntivo (comma 143) prevede l'istituzione di un fondo da 3 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per la conservazione della</i></p>	<p>del Paese è una priorità in assoluto e per il Meridione, in particolare. Nell'ambito del Sudact – nove proposte per il Mezzogiorno, l'Ugl ha evidenziato come soltanto per allineare le regioni del sud al resto dell'Italia occorrono investimenti pluriennali pari a circa quattro punti percentuali di prodotto interno lordo, immaginando un percorso in sei-otto anni; il governo stanziava 47,550 mld (quindi circa tre punti percentuali di Pil) su un arco temporale di quindici anni. Chiaramente è una questione di risorse, ma anche di capacità progettuale. <i>Nel corso dell'iter parlamentare, si è ampliato il campo di applicazione, senza, però, contestuale incremento delle risorse disponibili.</i></p>
--	-----	---	---	---

			<i>fauna e della flora a salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino.</i>	
144-145	Art. 21-bis – Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche		<i>Viene autorizzata una spesa ulteriore di 13 mln per il 2017, di 30 mln per il 2018 e di 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche.</i>	<i>Si tratta di un investimento consistente che interessa i progetti indicati al comma 640 dell'articolo 1 della legge 208/2015: Verona-Firenze; Venezia-Torino; Caposele-Santa Maria di Leuca; Grande raccordo anulare delle biciclette di Roma.</i>
146	Art. 21-bis – Criteri di determinazione dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti		<i>Il maggiore ristoro in termini di indennizzo previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 122/2016, spetta in particolare ai figli della vittima, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata affettivamente alla persona offesa.</i>	<i>La norma affronta il tema dei figli delle vittime di violenza domestica che si ritrovano senza genitori per ragioni diverse.</i>
147	Art. 21-bis		<i>La norma prevede che eventuali progetti per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie già finanziati con altre risorse pubbliche non possono essere finanziati con risorse Coni; è possibile, però, che tali risorse vengano destinate ad altri progetti indicati dal proponente.</i>	<i>Il riferimento è alla disposizione contenuta all'articolo 15 del decreto-legge 185/2015.</i>
148-159	Art. 22 – Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero		<i>Al decreto legislativo 289/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è aggiunto l'articolo 26-bis che prevede la concessione di un permesso di ingresso e di soggiorno per investimento per gli investitori stranieri che intendono effettuare:</i>	<i>L'ipotesi di permesso di ingresso e di soggiorno per gli investitori è interessante; da valutare la congruità delle soglie indicate e l'elenco delle tipologie di attività filantropiche che permettono l'accesso al permesso di ingresso e soggiorno. Andrebbe aggiunto,</i>

			<p>un investimento di almeno 2 mln di euro per l'acquisto di titoli di Stato con l'impegno a detenerli per almeno due anni; un investimento di almeno un mln in titoli rappresentativi del capitale sempre da detenere per almeno due anni, o di 500mila se trattasi di start up innovativa iscritta; una donazione di carattere filantropica di almeno un milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, dell'istruzione, della gestione dell'immigrazione, della ricerca scientifica, del recupero di beni culturali e paesaggistici. È prevista un controllo sulla liceità della provenienza dei fondi. Il permesso è revocabile in caso di anticipata dismissione dell'investimento. Un comma aggiuntivo all'articolo 26-bis definisce le sanzioni in caso di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi.</p> <p>Il comma 149 elimina il collegamento fra il riconoscimento del bonus per il rientro in Italia di ricercatori alla permanenza per almeno sette anni. I commi 150 e 151 intervengono sull'articolo 16 del dlgs 147/2015, relativo al regime speciale per i lavoratori rimpatriati; la disciplina si applica anche al lavoro autonomo e non solo a quello dipendente. Il comma 152 (e seguenti) introduce nel Dpr 917/1986 l'articolo 24-bis, il quale prevede la possibilità di opzione per la tassazione</p>	<p>quanto meno, un riferimento all'infanzia e alla pratica sportiva. L'eliminazione del vincolo dei sette anni per il rientro dei ricercatori rende più elastica la norma, ma si presta a comportamenti non in linea con lo spirito della stessa.</p> <p>La norma sull'imposta sostitutiva sui residenti all'estero che trasferiscono la loro sede in Italia è destinata ad alimentare il dibattito, poiché si rischia di generare una situazione di forte disparità con i contribuenti italiani.</p>
--	--	--	---	---

			<p>sostitutiva dei redditi di fonte estera prodotti da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. A prescindere dall'importo di reddito percepito, l'imposta è pari a 100mila euro più 25mila euro per ogni eventuale familiare. L'opzione è revocabile e comunque ha durata massima di quindici anni.</p>	
160-162	Art. 23 – Premio di produttività e welfare aziendale	<p>Sale da 2mila a 3mila euro l'importo assoggettabile a tassazione separata, previo accordo sindacale, per i premi di produttività. Le somme e i valori di cui al comma 4 dell'articolo 51 (autoveicoli, motocicli ad uso promiscuo; prestiti; fabbricati concessi in locazione; servizi di trasporto ferroviario) concorrono alla formazione del reddito anche se rientranti nei premi di produttività; viceversa non concorrono alla formazione del reddito né sono soggetti all'imposta sostitutiva i contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria, il valore delle azioni ricevute in parte o in tutto in sostituzione delle somme sulla produttività. Sale da 50mila ad 80mila il tetto di reddito annuo necessario per poter accedere alla tassazione sostitutiva; sale anche da 2.500 a 4mila il plafond detassabile in caso di adozione di strumenti partecipativi. Non concorrono alla formazione del reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per</p>	<p>Premesso che questa Organizzazione sindacale guarda con favore alla detassazione dei premi di produttività, resta il problema che la contrattazione aziendale è ancora un fenomeno molto circoscritto a causa soprattutto del contesto produttivo nazionale, caratterizzato da una miriade di piccole imprese prive di rappresentanza sindacale al loro interno, per cui sarebbe utile anche la previsione di una misura più generale volta a favorire la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Positivo l'intervento che innalza il plafond detassabile in caso di strumenti partecipativi, anche se non si può non notare come l'articolo 46 della Costituzione rimanga inattuato, nonostante un percorso parlamentare maturo che potrebbe portare in</p>	

			tutti o parte dei lavoratori per assicurazioni contro il rischio non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. La cosa vale per i datori di lavoro privati e pubblici in conformità a previsioni contenute nei Contratti collettivi nazionali o territoriali o accordi interconfederali.	breve tempo all'approvazione della proposta di legge depositata presso la Commissione lavoro del Senato.
163	Art. 23-bis – Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità	Viene autorizzata la spesa di 50 mln di euro per il completamento delle procedure previste dal comma 207 della legge 147/2013, come compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge per gli ulteriori oneri.	Si tratta di un comma aggiuntivo che estende al 31 dicembre 2017 gli interventi per i lavoratori socialmente utili della Calabria.	
164	Art. 23-bis – Esonero dal contributo per il licenziamento	La norma rende strutturale l'esonero dal versamento del contributo in caso di licenziamento previsto dalla legge 92/2012. L'esonero vale per i licenziamenti in caso di cambio di appalto e nel settore edilizio per completamento delle attività e chiusura del cantiere.	Si tratta di un comma aggiuntivo. La norma di riferimento è l'articolo 2, comma 34, della legge 92/2012 (riforma Fornero del lavoro); tale legge ha introdotto un contributo a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento di personale dipendente. L'esonero era previsto fino al 31 dicembre 2016; conseguentemente, il costo stimato della misura è nell'ordine di 37,8 mln di euro.	
165	Art. 24 – Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata	Viene fissata al 25% l'aliquota contributiva in capo ai lavoratori autonomi titolari di posizione Iva iscritti alla gestione separata.	Per questa tipologia di lavoratori autonomi, l'aliquota 2016 è fissata al 27% più lo 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali.	
166-186	Art. 25 – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – Ape	La misura è sperimentale ed ha decorrenza 1° maggio 2017 con termine 31	La misura sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica non	

		<p>sociale</p>	<p>dicembre 2018. Viene istituito l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape). Si tratta di un prestito corrisposto in dodici rate mensili alla persona in possesso dei requisiti richiesti e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia secondo le regole del decreto legge 201/2011 (Riforma Fornero). La restituzione del prestito, che è coperto da assicurazione obbligatoria contro il rischio di premorienza, avviene a rate mensili per venti anni dal momento del pensionamento. Alla scadenza del 31 dicembre 2018, è prevista una verifica per la sua prosecuzione (comma 166). L'Ape può essere richiesto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alla sue forme sostitutive o alla gestione separata; • Con età anagrafica minima di 63 anni; • Che maturano i requisiti entro tre anni e sette mesi; • Almeno venti anni di contribuzione pregressa; • Con l'ammontare dell'assegno, al netto della rata di ammortamento dell'Ape, al momento del pensionamento, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo <p>Sono esclusi i titolari di un trattamento pensionistico diretto (comma 167). La richiesta di certificazione del diritto all'Ape va fatta direttamente o tramite patronato o altro</p>	<p>risponde alla richiesta di ridare flessibilità in uscita al sistema pensionistico. L'Ugl, che aveva sostenuto in Parlamento alcune proposte di legge, nello specifico quelle presentate dagli onorevoli Cesare Damiano e Renata Polverini, ha espresso le proprie perplessità circa l'Ape anche in occasione degli incontri avuti fra luglio e settembre con il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, professor Tommaso Nannicini. La proposta del governo ha un costo significativo per il lavoratore e la lavoratrice, in quanto il prestito, oltre ad essere coperto da assicurazione obbligatoria, è gravato da un tasso di interesse paragonabile a quello applicato al credito al consumo, vale a dire verosimilmente fra l'8 e il 10%. Ad oggi, in attesa dell'accordo quadro, non è dato sapere quale sarà il tasso effettivamente applicato. La restituzione del prestito graverà quindi sulla pensione futura per 150 euro più interessi ogni mille euro di prestito percepito. Sulla base di questi numeri, l'Ape rischia di essere appetibile soltanto per chi potrà percepire una pensione alta e soprattutto per coloro</p>
--	--	----------------	---	--

		<p>intermediario all’Inps per via telematica; l’Inps comunica alla persona certifica il diritto e comunica gli importi minimo e massimo erogabili (comma 168). Una volta in possesso della certificazione, la persona (direttamente o tramite intermediario) presenta domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge; la richiesta è con uso dell’identità digitale Spid; le domande non sono revocabili, tranne il rispetto del diritto di recesso (testo unico in materia bancaria e creditizia e codice del consumo); è ammessa estinzione anticipata dell’Ape. Nella domanda, il richiedente indica il finanziatore e l’impresa assicurativa; l’Inps invia in formato elettronico e su supporto durevole al soggetto richiedente le informazioni precontrattuali. <i>In deroga a quanto previsto dalla normativa (30 giorni; art. 67-duodecies, comma 2, dlgs 206/2005), il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni.</i> Finanziatori ed imprese assicurative sono scelte fra coloro che aderiscono agli accordi quadro da stipulare sulla base del Dpcm attuativo con Abi ed Ania (comma 169). L’Ape ha durata minima di sei mesi; con il Dpcm sono stabilite l’entità minima e massima richiedibili. Se l’importo non supera i 75mila euro, Il</p>	<p>che potranno contare su un sostanzioso trattamento di fine rapporto, cosa, quest’ultima, che di fatto esclude i dipendenti pubblici, il cui trattamento di fine servizio verrà erogato (e neanche tutto insieme) soltanto al momento dell’effettiva maturazione del requisito pensionistico. Nel testo sarebbe stato utile evidenziare con chiarezza che la misura è volontaria ed è rimessa alla esclusiva decisione della persona. L’Ape nella sua versione sociale appare sicuramente più interessante rispetto a quella, per così dire, classica. Perplessità si manifestano, però, in ordine al requisito dell’anzianità contributiva, oggettivamente troppo alto (addirittura trentasei anni nei casi di attività difficoltose e rischiose). Il richiamato elenco dell’allegato C, che peraltro è il medesimo dell’allegato E, appare poi non esaustivo e, per determinati versi, pure impreciso. Si evidenzia infatti l’assenza di qualsiasi riferimento al personale del trasporto aereo, sottoposto ad agenti con rischio biologico ed a fattori di forte stress lavoro-correlato, come pure agli addetti alle attività</p>
--	--	---	---

			<p>prestito costituisce credito al consumo. È atteso un decreto del Mef per la definizione delle modalità semplificate di verifica del profilo di rischio della persona richiedente; sono previste comunicazioni periodiche (comma 170). L'istituto finanziatore trasmette all'Inps e al richiedente il contratto di prestito o la sua reiezione. In caso di accoglimento, il prestito decorrere dal perfezionamento del contratto, altrimenti la domanda di pensione è priva di effetti. Materialmente, l'erogazione del prestito avviene entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. Il riversamento da parte dell'Inps al finanziatore della rata del prestito una volta in pensione avviene entro 180 giorni dalla scadenza della rata (comma 171). I datori di lavoro del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono incrementare il montante contributivo del richiedente con un versamento in unica soluzione; <i>il richiedente deve essere d'accordo; si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione</i> (comma 172). Il comma 173 istituisce presso il Mef un fondo di garanzia per l'accesso all'Ape con una dotazione per il 2017 di 70 mln; il fondo è ulteriormente alimentato dalle commissioni di accesso. La garanzia del fondo copre l'80% del finanziamento ed è a prima</p>	<p>di commesso e inserviente in centri commerciali, con lavoro prevalentemente in piedi o al banco, e di cassiere. La definizione della lettera H (professori di scuola pre-primaria) riprende quella standard utilizzata dall'Istat; si rischia però di fare confusione. Sempre con riferimento all'Ape sociale, sarebbero da rivedere anche i requisiti dei tre mesi e dei sei mesi, rispettivamente dalla scadenza della fruizione dell'indennità di disoccupazione e dall'inizio dell'assistenza al coniuge o ad un parente di primo grado convivente in situazione di gravità; considerando che la logica è quella di sostenere persone in situazione di oggettiva difficoltà, non si comprende per quale motivo non possa essere garantito da subito l'accesso all'Ape sociale. Da ultimo, sarebbe utile che il governo chiarisse ben prima della scadenza del periodo di sperimentazione quali sono le intenzioni rispetto all'Ape, sia nella versione classica che in quella sociale, così da permettere al cittadino di fare tutte le necessarie valutazioni. <i>Rispetto alle modifiche introdotte nel corso</i></p>
--	--	--	--	--

		<p>richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Il finanziamento è assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis (crediti per retribuzioni e provvigioni). Vi è una esenzione dall'imposta di bollo, registro ed ogni altra imposta (comma 173). All'Ape si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativo all'assicurazione dal rischio premorienza indicati nell'accordo quadro (comma 174). Le modalità di attuazione delle misure contenute ai commi a 165 a 174 sono disciplinate con Dpcm entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 175). La gestione del fondo di garanzia è affidata all'Inps previa convenzione con il Mef (comma 176). Le somme mensili non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef; sugli interessi e sui premi assicurativi è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari ad un ventesimo degli interessi e dei premi (comma 177). Gli effetti della trattenuta al momento del pensionamento (si veda il comma 171) non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (comma 178).</p> <p>Dal comma 179 si definisce l'Ape sociale, sempre sperimentale e per lo stesso</p>	<p><i>dell'iter parlamentare, si osserva come le stesse siano per molti versi addirittura peggiorative del testo iniziale, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di una diversa soglia di reddito compatibile con il percepimento dell'indennità Ape sociale.</i></p>
--	--	---	---

			<p>periodo. Oltre all'iscrizione ad una forma obbligatoria (gestione separata compresa) e ai requisiti di età, il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;• Assistenza da almeno sei mesi del coniuge o parente di primo grado convivente in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;• Accertata riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e con anzianità contributiva di almeno 30 anni;• Lavoratori dipendenti all'interno di professioni indicate all'allegato C che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative difficili e rischiose con anzianità contributiva di almeno 36 anni (comma 179). <p>Per effetto del comma 180, la concessione dell'Ape sociale è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa; non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto. L'indennità è erogata su dodici mensilità ed è di</p>	
--	--	--	--	--

			<p>importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione con un tetto massimo di 1.500 euro mensili non soggetto a rivalutazione (comma 181). L'indennità non è compatibile con strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione (comma 182), mentre è compatibile con la percezione di redditi da lavoro nel limite di 8mila euro annui, <i>se trattasi di lavoro dipendente o parasubordinato e di 4.800 euro, se trattasi di lavoro autonomo</i>; il beneficio decade al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato (comma 183). Il comma 184 ribadisce il principio per cui ai dipendenti pubblici il pagamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata avviene a decorrere dal compimento dell'età pensionabile ai sensi della Riforma Fornero. Le modalità di attuazione sono definite con Dpcm, da adottarsi entro sessanta giorni, con particolare riguardo ai contenuti dei commi precedenti (comma 185) e tenendo conto delle risorse stanziare pari a 300 mln per il 2017, 609 mln per il 2018, 647 per il 2019, 462 mln per il 2020, 280 mln per il 2021, 83 mln per il 2022 e 8 mln per il 2023; è atteso un monitoraggio; in caso di scostamento della maturazione dei requisiti e della data di presentazione della domanda. È prevista una verifica entro il 31 dicembre 2018 per una sua</p>	
--	--	--	---	--

			prosecuzione (comma 186).	
187	Art. 26 – Quattordicesima mensilità		Si fa riferimento alla Tabella A in allegato D. La quattordicesima mensilità spetta a condizione che il beneficiario possieda un reddito individuale non superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo; in presenza delle condizioni indicate sempre in Tabella A, il beneficio spetta anche se il reddito è compreso fra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo. Il comma 2 dell'articolo 5 del dl 81/2007 prevede una somma aggiuntiva derivante dalla differenza fra una volta e mezza e tale incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante.	L'intervento è destinato ad ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità con un incremento anche dell'assegno percepito nell'ordine del 30%. Si tratta di una richiesta formulata dal sindacato in ragione della progressiva perdita del potere d'acquisto delle pensioni.
188-193	Art. 27 – Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A.		La misura è sperimentale e va dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione con l'accesso all'Ape, i quali possono richiedere un anticipo (denominato Rendita integrativa temporanea anticipata) di quanto spettante dalle forme di previdenza complementare (dlgs 252/2005). La parte imponibile della rendita è assoggettata ad un'imposta del 15%, ridotta di un ulteriore 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il quindicesimo, fino ad una riduzione massima del 6%. Il comma 190 riguarda l'imputazione ai fini della determinazione del reddito imponibile. Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici, i quali	Si tratta di una misura da leggere insieme all'altra sull'Ape, in quanto volta a rafforzare il potere d'acquisto del lavoratore che decide volontariamente di lasciare il lavoro accedendo all'anticipo pensionistico. In linea di principio si evidenzia che: la previdenza complementare nasce per rafforzare il potere d'acquisto del pensionato; i soldi accumulati altro non sono che una diversa destinazione del trattamento di fine rapporto e, quindi, di salario differito, già nella disponibilità del lavoratore; il pubblico impiego, già carente in materia di previdenza complementare,

			<p>avranno accesso al trattamento di fine rapporto e di fine servizio al momento in cui matureranno i requisiti pensionistici previsti dal decreto legge 201/2011 e tenendo conto delle regole in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.</p> <p><i>Per effetto del comma 193, il governo, entro il 10 settembre 2018, trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione dell'Ape e dell'Ape sociale (commi 166-186) e di Rita (commi 188-192).</i></p>	<p>appare oltremodo penalizzato rispetto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto/fine servizio. Più in generale, sarebbe utile accompagnare il percorso con un rilancio della previdenza complementare, in particolare di quella negoziale.</p>
194	Art. 28 – Abolizione penalizzazioni	Viene abolita la previsione per la quale per ogni di anticipo rispetto all'età di 62 anni vi è una riduzione di un punto percentuale, elevata a due punti per ogni anno ulteriore rispetto a due anni. È soppresso anche il periodo successivo sulla proporzionalità in caso di mesi frazionati.	Il riferimento è al terzo e quarto periodo del comma 10 dell'articolo 24 del dl 201/2011. Si tratta di una soppressione apprezzabile, in quanto con l'introduzione dell'Ape il lavoratore anticipato avrebbe avuto una doppia penalizzazione.	
195-198	Art. 29 – Cumulo periodi assicurativi	Viene soppresso l'inciso che, all'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012 che limita la cumulabilità fra le diverse contribuzioni previdenziali alle sole persone che non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico; <i>la norma si applica ai fondi di gestione obbligatori e alle casse professionali.</i> La cumulabilità è ammessa purché la persona abbia i requisiti anagrafici e contributi previsti dal decreto legge 201/2011 oppure, indipendentemente dalla	La cumulabilità non onerosa delle diverse posizioni previdenziali è una richiesta che il sindacato ha formulato da tempo, in ragione del passaggio al sistema di calcolo contributivo, del progressivo inglobamento in Inps di altre gestioni, compresa quella dei dipendenti pubblici, e dell'unificazione dell'età pensionabile avvenuta con il decreto legge 201/2011.	

			<p>maturazione del requisito anagrafico, abbia maturato l'anzianità contributiva o per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto. Il comma 196 riprende il principio normativo relativo all'erogazione del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici. Il comma 197 disciplina il diritto di recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale del dovuto, in capo a coloro che hanno in passato esercitato la facoltà di ricongiunzione (art. 1 e 2 della legge 29/1979). La restituzione è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta in quattro rate annuali non maggiorate da interessi; c'è tempo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio del diritto di recesso e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. Il comma 198 permette di accedere alla procedura prevista dal comma 195 anche ai soggetti che hanno chiesto in passato di accedere alla totalizzazione dei contributi; è necessario rinunciare alla totalizzazione.</p>	
199-205	Art. 30 – Lavoratori precoci	<p>A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo antecedenti il</p>	<p>Il superamento del sistema delle quote (legge 247/2007) impone un intervento sui lavoratori precoci, fortemente penalizzati dal decreto legge 201/2011. Il primo</p>	

			<p>raggiungimento dei diciannove anni di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. Siano in stato di disoccupazione (licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale) ed abbiano concluso il periodo di indennità di disoccupazione spettante da almeno tre mesi;</p> <p>b. Assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992);</p> <p>c. Hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata pari o superiore al 74%;</p> <p>d. Sono lavoratori dipendenti nelle professioni indicate nell'allegato E.</p> <p>Al requisito contributivo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita. Per il personale pubblico, continuano ad applicarsi anche le norme sull'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato. È previsto un Dpcm da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative; alle procedure per l'accertamento delle condizioni; all'attività di monitoraggio; alle comunicazioni; alle attività di verifica ispettiva; alle modalità di utilizzo da parte</p>	<p>requisito richiesto (il possesso di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo antecedenti il diciannovesimo anno di età) rischia di tenere fuori molti di questi lavoratori che, soprattutto, fra i quindici e diciotto anni, potrebbero aver alternato periodi di studio ad altri di lavoro. Come per l'Ape sociale non convince il fatto che la fruizione dell'indennità di disoccupazione deve essere terminata da almeno tre mesi (si ricorda, peraltro, che, per effetto del decalage, la Naspi dopo 24 mesi di fruizione ammontare a circa 600 euro, una soglia ben al di sotto dei livelli di povertà anche relativa) o che l'assistenza del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap grave deve avvenire da almeno sei mesi. Si ribadisce la necessità di prestare la massima attenzione alle professioni indicate nell'allegato E.</p>
--	--	--	---	--

			<p>dell'ente previdenziale delle informazioni sull'azienda; all'individuazione dei criteri di priorità; alle forme e alla modalità di collaborazione fra enti previdenziali.</p> <p>Il beneficio dell'anticipo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, pari a 360 mln per il 2017, 550 mln per il 2018, 570 per il 2019 e 590 a decorrere dal 2020; è previsto un monitoraggio per scongiurare eventuali scostamenti con concessione del beneficio con ordine di priorità. Non è ammessa cumulabilità fra trattamento pensionistico e reddito da lavoro per il periodo intercorrente fra la differenza tra anzianità contributiva (art. 24, dl 201/2011) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento; il beneficio non è neanche cumulabile con altre maggiorazioni previste per attività di lavoro.</p>	
206-209	Art. 31 – Lavori usuranti	<p>Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:</p> <p>a. Viene abrogato il comma 17-bis, dell'articolo 24 del dl 201/2011, per cui non trovano applicazione le cosiddette "finestre mobili";</p> <p>b. All'articolo 1, comma 2, del dlgs 67/2011, salta il riferimento all'anno di maturazione dei requisiti, mentre i due requisiti (sette anni negli ultimi dieci anni di attività; almeno la metà della vita lavorativa complessiva) sono alternativi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018;</p>	<p>Nel complesso, risultano postate risorse per 1.313 mln di euro in un decennio. Le misure individuate (soppressione delle finestre mobili e intervento sui requisiti contributivi) sono positive, anche se non si può dimenticare come la Riforma Fornero abbia inasprito sensibilmente i requisiti di accesso anche per i lavoratori occupati in attività usuranti e particolarmente faticose. L'accesso al pensionamento rimane quindi sempre più</p>	

		<p>c. Sempre all'articolo 1, ma al comma 4, viene inserita una disposizione transitoria, in base alla quale non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita;</p> <p><i>d. Sempre all'articolo 2, comma 1, del dlgs 67/2011, la lettera b) viene allineata alle modifiche introdotte con la presente legge, mentre vengono aggiunte le lettere b-bis e b-ter, sulla maturazione dei requisiti, rispettivamente entro il 1° marzo se nel corso del 2017 ed entro il 1° maggio se è decorrere dal 2018.</i></p> <p>Il Fondo della legge 247/2007 è incrementato di 84,5 mln per il 2017, di 86,3 mln per il 2018, di 124,5 mln per il 2019, di 126,6 mln per il 2020, di 123,8 mln per il 2021, di 144,4 mln per il 2022, di 145,2 mln per il 2023, di 151,8 mln per il 2024, di 155,4 mln per il 2025 e di 170,5 mln a decorrere dal 2026. Entro sessanta giorni sono apportate le dovute correzioni al decreto ministeriale 20 settembre 2011; <i>il decreto attuativo potrà contenere anche delle misure di semplificazione nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio. Il comma 209 riconosce il carattere di lavoro usurante per i centralinisti non vedenti, con effetto sull'età anagrafica cui applicare il coefficiente di trasformazione (art. 9, comma 2, legge 113/1985)</i></p>	<p>svantaggioso rispetto a quanto previsto in origine nella legge 247/2007.</p> <p>Una riflessione va anche fatta sulle tipologie occupazionali individuate nell'allegato E, laddove appare imprecisa la definizione alla lettera H (professori di scuola pre-primaria); andrebbero altresì aggiunti i riferimenti al personale del trasporto aereo e agli addetti alle attività di commesso e inserviente in centri commerciali, con lavoro prevalentemente in piedi o al banco, e di cassiere.</p>
210-211	Art. 32 – No tax area	Sono apportate delle modifiche al Dpr 917/1986.	Si procede all'innalzamento della

			<p>Sono ridefinite le detrazioni spettanti ai redditi da pensione: 1.880 euro, se il reddito non supera 8mila euro, con detrazione minima di 713 euro; 1.297 euro (con calcolo) se il reddito è compreso fra 8mila e 15mila; 1.297 euro (con calcolo) se il reddito è compresa fra 15mila e 55mila. <i>Il comma 211 prevede che ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.</i></p>	<p>no tax area, l'area di esenzione fiscale, per i pensionati. Si tratta di una misura che potrà portare qualche giovamento ai pensionati, ma che di fatto certifica il rinvio a data da destinarsi di una riforma complessiva dell'Irpef attraverso la valorizzazione del nucleo familiare.</p>
212-221	Art. 33 – Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico	<p>A seguito della attività di monitoraggio sulle procedure di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (articolo 24, comma 14, del dl 201/2011), sono rideterminati gli importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo della legge 228/2012, come segue: 234,4 mln per 2013, 908,9 mln per il 2014, 1.618,5 per il 2015, 2.000,4 per il 2016, 1.796,2 mln per il 2017, 1.270,6 mln per il 2018, 734,8 mln per il 2019, 388,1 mln per il 2020, 194,8 mln per il 2021, 103,5 mln per il 2022 e 9,9 mln per il 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite massimo numerico in 137.095 unità. Il comma 213 riduce la platea dei beneficiari della salvaguardia di cui al dl 95/2012 da 35mila a 19.741 unità. Il comma 214 indica le tipologie di persone, che maturano i requisiti per il</p>	<p>Con riferimento all'ottava procedura di salvaguardia, si ribadisce quanto già affermato in precedenza. In primo luogo, vanno garantiti i diritti acquisiti, tenendo conto delle condizioni sicuramente diverse al momento della sottoscrizione di accordi individuali o collettivi o della decisione unilaterale di risolvere il rapporto di lavoro rispetto a quelle derivanti dall'articolo 24 del decreto legge 201/2011. In questo senso, andrebbe unificato il termine del perfezionamento dei requisiti; si lascia preferire il termine del perfezionamento entro l'ottantaquattresimo mese. In secondo luogo, si ribadisce il principio per il quale le risorse stanziare per le salvaguardie devono essere destinate a tale</p>	

			<p>pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, a cui continua ad applicarsi la salvaguardia, ricordando che i requisiti da perfezionarsi sono da intendersi come quelli precedenti l'entrata in vigore del dl 201/2011 e che la data di perfezionamento fa sempre riferimento al 6 dicembre 2011:</p> <p>a. 11mila 8mila persone collocate in mobilità o in trattamento speciale edile per effetto di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 ovvero da aziende cessate o in procedura concorsuale, cessati entro il 31 dicembre 2012 2014 e che perfezionano i requisiti, anche attraverso versamento volontario, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione dall'indennità per lavoro dipendente o parasubordinato non comportano l'esclusione dalla salvaguardia;</p> <p>b. 9.200 persone autorizzate alla prosecuzione volontaria con contribuzione accreditata alla data del 6 dicembre 2011 che perfezionano i requisiti entro 84 mesi (sette anni) successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011;</p> <p>c. 1.200 persone autorizzate alla prosecuzione volontaria senza contribuzione</p>	<p>intervento e non dirottate verso altre misure; conseguentemente, andrebbe garantita l'originaria copertura di 172mila unità, vale a dire passare dalle 27.700 unità della presente norma a 34.905 unità. <i>Si osserva che le richieste formulate sono state parzialmente accolte con l'innalzamento a 30.700 unità per quanto riguarda i beneficiari e con l'indicazione della data del 31 dicembre 2014 come data di perfezionamento dei requisiti. L'intervento correttivo ha portato a maggiori costi quantificabili in circa 30 milioni per i primi anni che progressivamente scendono da 20 mln a 3 mln dal 2023 al 2026.</i></p>
--	--	--	---	--

			<p>accreditata alla data del 6 dicembre 2011 che perfezionano i requisiti entro 72 mesi (sei anni) successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011;</p> <p>d. 7.800 persone fra coloro che sono cessati entro il 30 giugno 2012 per effetto di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure cessati fra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012 sempre su base di accordi individuali o collettivi prima del 31 dicembre 2011, oppure cessati unilateralmente fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 che successivamente alla cessazione non abbiano svolto lavoro subordinato, che perfezionano i requisiti entro 84 mesi (sette anni);</p> <p>e. 700 persone fra coloro che assistono figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti entro 84 mesi (sette mesi);</p> <p>f.800 persone fra coloro che sono stati occupati con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione cessati fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato che perfezionano i requisiti entro 72 mesi (sei anni).</p> <p>Per le persone autorizzate al versamento volontario sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine della fruizione del periodo di indennità. Le domande vanno presentate entro il</p>	
--	--	--	--	--

			<p>termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione della rispettiva procedura; l'Inps provvede al monitoraggio. I benefici del comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 27.700 unità, nel limite massimo di 137 mln per il 2017, 305 mln per il 2018, 368 mln per il 2019, 333 mln per il 2020, 261 mln per il 2021, 171 mln per il 2022, 72 mln per il 2023, 21 mln per il 2024, 9 mln per il 2025 e 3 mln per il 2026; conseguentemente, è rideterminata l'autorizzazione di spesa del comma 235 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (commi 218 e 219). Ulteriore copertura è individuata attraverso una riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 220). Le risorse residue concorrono alla copertura delle misure in materia previdenziale della presente legge (comma 221).</p>	
222-225	Art. 33-bis – Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici dipendenti e autonome	La sperimentazione in materia di accesso al trattamento pensionistico delle lavoratrici dipendenti e autonome, introdotta con l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004, è estesa a coloro che non hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015. Restano fermi i principi sugli incrementi della speranza di vita, sulle decorrenze e sul sistema di calcolo. Gli oneri sono stimati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per	Si tratta del prolungamento della sperimentazione della cosiddetta Opzione donna anche a coloro che non hanno maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015. Si ricorda che Opzione donna rappresenta una opportunità comunque costosa per la lavoratrice, in quanto prevede l'applicazione del sistema	

			<i>l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022</i>	<i>contributivo. Resta la considerazione espressa precedentemente con l'Ape: piuttosto che intervenire in maniera strutturale sulla flessibilità in uscita verso la pensione, il governo preferisce adottare delle misure sperimentali parziali.</i>
226-232	<i>Art. 33-bis – Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti</i>		<i>Si tratta del rifinanziamento degli oneri relativi al pensionamento anticipato per giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale; in aggiunta a quanto già previsto, sono stati 5,5 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 5 mln per il 2020 ed 1,5 mln per il 2021. I piani vanno presentati prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'instaurazione di rapporti di lavoro, anche in forma autonoma o di collaborazione, con giornalisti che hanno optato per la pensione anticipata ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, purché il Gruppo editoriale sia lo stesso.</i>	<i>Il comma aggiuntivo riguarda un settore oggettivamente in crisi, stante il costante e consistente calo delle vendite, non compensate minimamente con il digitale. Nonostante il pacchetto posto, la norma si presta comunque ad elusione, in quanto il divieto di avere rapporti di lavoro vale soltanto all'interno dello stesso Gruppo editoriale e non in assoluto.</i>
233	<i>Art. 34 – Riduzione autorizzazione delle spesa articolo 1, comma 284, legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>		<i>Viene ridotta la dotazione di spesa da 120 a 100 mln per il 2016 e da 60 a 50 mln per il 2017 riservata alla sperimentazione di cui al comma 284 dell'unico articolo della legge 208/2015.</i>	<i>Si tratta della norma che introduce la possibilità per il lavoratore prossimo al pensionamento di accedere al part time senza perdita salariale eccessiva. Tale misura appare poco utilizzata, come l'altra introdotta con il dlgs 148/2015 che apre alla cosiddetta staffetta generazionale.</i>
234-240	<i>Art. 35 – Agevolazioni per l'assegno</i>		<i>Il Fondo di solidarietà per la riconversione e la</i>	<i>Il settore del credito, anche per effetto di</i>

		<p>straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà</p>	<p>riqualificazione professionale del personale del credito può erogare un assegno di sostegno al reddito per il personale in esubero; tale misura, introdotta per il 2016 e il 2017, è estesa anche al 2018 e al 2019. Le disposizioni si applicano anche al personale del credito cooperativo. Il contributo straordinario a carico del datore di lavoro che accede al Fondo di solidarietà; è fissato un tetto massimo di accessi in 25mila unità. I fondi provvedono anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.</p> <p><i>Il comma 238 incrementa di 150 mln di euro lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il successivo comma 239 rimanda ad un decreto ministeriale per le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (Asdi). A valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai sensi del comma 240, si provvede a:</i></p> <p><i>a. Restituire l'anticipazione da parte della Presidenza del consiglio dei ministri di 5 mln per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano;</i></p> <p><i>b. Estendere anche al 2017 le agevolazione per assunzioni in apprendistato</i></p>	<p>scelte manageriali non condivise e, sicuramente, spregiudicate, sta vivendo, nel nostro Paese, un periodo di forte tensione sociale che è necessario governare, con il contributo del sindacato, con processi di gestione del personale ed assicurando politiche attive di riqualificazione e sostegno al reddito.</p> <p><i>L'incremento delle risorse in favore della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, benché inferiori alle esigenze, risponde a sollecitazioni avanzate anche da questa organizzazione sindacale. L'iniziativa governativa si inserisce nel solco della garanzia di un reddito di ultima istanza per chi, dopo aver perso il lavoro ed aver fruito della Naspi, continua a non essere occupato ed a vivere una situazione di forte disagio sociale. Altre proposte di legge presenti in Parlamento sono viceversa volte ad introdurre una forma di reddito di cittadinanza, spettante ai maggiorenni comunque privi di lavoro, compresi quelli che non hanno mai lavorato.</i></p>
--	--	---	---	--

			<p>di primo e terzo livello (art. 32, dlgs 150/2015) con incremento delle risorse di 27 mln;</p> <p>c. Incrementare di 15 mln il finanziamento in favore della decontribuzione per i datori di lavoro che stipulano accordi di solidarietà (art. 6, comma 4-bis, del dl 510/1996);</p> <p>d. Finanziare con 30 mln di euro per il 2017 le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dei call-center.</p>	
241-242	Art- 35-bis – Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere	Le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere possono fruire del permesso di tre mesi riconosciuto dal dlgs 80/2015. Durante questo periodo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero. La misura ha un costo stimato di 1,4 mln di euro.	Si tratta di un comma aggiuntivo, condivisibile nelle finalità. Le norme di riferimento sono l'articolo 24, comma 1, del dlgs 80/2015 e, per quanto attiene al salario minimo giornaliero, l'articolo 1 del decreto legge 402/1981 (minimale di retribuzione ai fini contributivi).	
243	Art. 35-bis – Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center	Viene riformulato l'articolo 24-bis del decreto legge 83/2012 che ora trova applicazione per tutte le attività svolte da call center, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati e se fatte mediante affidamento a terzi. Le comunicazioni di delocalizzazione in un Paese extra Ue devono essere inviate oltre che al Ministero del lavoro e al Garante della privacy anche all'Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico. L'obbligo di comunicazione vale pure per chi ha già de localizzato. Il diritto del cliente ad essere informato vale per tutte le chiamate,	Il tema dei call center è stato più volte sollevato anche da questa organizzazione sindacale che ha lamentato il processo di delocalizzazione e, più complessivamente, il ricorso a lavoro sottopagato. La modifica introdotta rappresenta una stretta significativa con la cancellazione del numero minimo di dipendenti (venti), sul contrasto alle pratiche di affidamento a terzi e sul versante delle sanzioni. L'effetto della misura però rischia di essere nel concreto molto limitato, poiché	

			<p>effettuato o ricevute. Il comma 7 ridefinisce il sistema sanzionatorio, con sanzioni che possono arrivare fino a 150mila euro. La determinazione dell'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale o sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il comma 11 prevede un obbligo di iscrizione degli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali, pena una sanzione di 50mila euro.</p>	<p>ammette di fatto la delocalizzazione nei Paesi dell'Unione europea. L'unico effetto concreto, alla fine, potrebbe essere quello di scoraggiare la delocalizzazione verso Paesi come l'Albania, la Serbia e, più in generale, quelli della costa meridionale del Mediterraneo, incentivando il trasferimento verso la Romania ed altri Stati dell'Europa dell'est.</p>
244-248	Art. 35-bis – Fondo di solidarietà per il settore pesca	<p>Entro 60 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, è istituito il Fondo di solidarietà per il settore pesca (Fospe), ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 148/2015. Il fondo è alimentato con una dotazione iniziale di un mln di euro a carico dello Stato e con una contribuzione ordinaria di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo del lavoratore. Il fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti, agli imbarcati delle imprese di pesca e delle cooperative di pesca nel caso di arresto temporaneo, di sospensione temporanea per avverse condizioni meteo ed in altri casi non imputabili al datore di lavoro. È previsto un monitoraggio del</p>	<p>Si tratta di un comma aggiuntivo che dà attuazione all'articolo 26 del decreto legislativo 148/2016 sui fondi di solidarietà. In considerazione del grave momento di crisi che sta attraversando il settore, va assicurata la massima partecipazione dei diversi attori sindacali e va correttamente valutata la congruità dello stanziamento iniziale. Pur comprendendo l'obiettivo del passaggio della cassa in deroga al nuovo sistema di ammortizzatori sociali, non si può non evidenziare l'estrema fragilità del settore della pesca, tanto che è ipotizzabile una diffusa difficoltà di imprese e lavoratori a far fronte alla contribuzione</p>	

			<i>Ministero del lavoro sul tasso di adesione con presentazione di una relazione al 31 ottobre 2017.</i>	<i>aggiuntiva richiesta.</i>
249	<i>Art. 35-bis - Reversibilità</i>		<i>Le pensioni di reversibilità percepite dagli orfani concorrono alla formazione del reddito limitatamente all'importo eccedente mille euro.</i>	<i>Si tratta di un comma aggiuntivo che interessa tutte le pensioni di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive o sostitutive e della gestione separata. La misura comporta minori entrate per circa 40 mln di euro.</i>
250	<i>Art. 35-bis – Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate</i>		<i>Il comma riconosce il diritto del lavoratore iscritto all'Assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme esclusive e sostitutive a conseguire una pensione di inabilità in caso di malattia asbesto correlata, di origine professionale o dovuta a causa di servizio. Il riconoscimento vale pure nel caso la persona non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa. Si richiede un requisito contributivo pari ad almeno cinque anni; il beneficio non è cumulabile con altri benefici ed è riconosciuto a domanda nel limite di 20 mln di euro per il 2017 e di 30 mln di euro a decorrere dal 2018. In caso di richieste superiori al budget disponibili, il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, tenendo conto di alcuni criteri di priorità (età anagrafica, anzianità contributiva, data di presentazione della domanda). Per i dipendenti pubblici e degli enti pubblici</i>	<i>Si tratta di un comma introdotto nel corso dell'iter parlamentare, i cui principi sono condivisibili, in quanto produce un ristoro economico per i lavoratori e le lavoratrici colpite da malattie correlate all'esposizione all'amianto. Le malattie indicate sono il mesotelioma pleurico, il mesotelioma cardiaco, il mesotelioma peritoneale, il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, il carcinoma polmonare e l'asbestosi. Nelle priorità andrebbe indicata anche la progressione della malattia, mentre si ribadisce l'ingiustificabile ed ingiusta previsione in base alla quale ai dipendenti pubblici e degli enti di ricerca il trattamento di fine servizio viene erogato in ritardo rispetto a</i>

			<i>di ricerca, l'indennità di fine servizio è erogata secondo le regole vigenti. È atteso un decreto ministeriale attuativo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</i>	<i>quanto avviene per i dipendenti del settore privato.</i>
251	Art. 35-bis		<i>Le risorse del fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità trasferite alle regioni e alle province autonome, ma non ancora impegnate, sono loro riassegnate per essere prioritariamente utilizzate per incentivare l'assunzione delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015.</i>	<i>Si tratta di un comma frutto di un successivo emendamento del governo. Occorre ribadire quanto già detto in passato: il Jobs act e il bonus contributivo della legge di stabilità 2015 hanno prodotto un consistente arretramento delle assunzioni di personale con disabilità. Questa norma non sempre essere in condizione di favorire un'inversione di tendenza.</i>
252-267	Art. 36 – Norme sulla contribuzione studentesca		<i>Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale contribuiscono alla copertura dei costi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, stabilito da ciascuna università, anche in maniera differenziata per corso di laurea. Al ricorrere congiuntamente di determinate condizioni (Isee inferiore o uguale a 13mila euro, iscrizione in corso, conseguimento di un determinato numero di crediti in corrispondenza dell'anzianità di iscrizione) corrisponde l'esonero dal pagamento del contributo annuale; <i>in caso di iscrizione al primo anno, l'unico requisito da soddisfare è quello relativo all'Isee inferiore o uguale a 13mila euro (comma 256); una agevolazione è riconosciuta</i></i>	<i>Con l'entrata in vigore della legge di bilancio, viene soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 306/1997, contenente il regolamento sulla disciplina in materia di contributi universitari. La nuova disciplina potrebbe portare ad un incremento della contribuzione degli studenti.</i>

			<p>anche per gli Isee compresi in fascia 13.001 - 30mila 25mila euro. Sono attesi dei regolamenti da parte di ciascuna università statale, le quali non possono prevedere ulteriori tasse o contributi, salvo quelli richiesti per fruire di servizi a richiesta.</p> <p><i>Il comma 262 esonera dal pagamento di tasse e contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio, mentre il successivo comma 263 abroga gli articoli 2 e 3 del Dpr 306/1997, che precedentemente disciplinavano la materia della contribuzione studentesca.</i> A decorrere dall'anno accademico 2020/2021 i limiti Isee sono aggiornati con cadenza triennale. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 55 40 mln per il 2017 e di 105 85 mln a decorrere dal 2018, da ripartire in base al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo. Le norme non trovano applicazione per le università non statali e per quelle telematiche, mentre dovranno adeguarsi le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.</p>	
268-272	Art. 37 – Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio	Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è incrementato di 50 mln a decorrere dal 2017. Le regioni hanno sei mesi di tempo per razionalizzare l'organizzazione degli enti	Il diritto allo studio è un principio da perseguire con costanza e con adeguatezza di risorse.	

			erogatori dei servizi per il diritto allo studio. È atteso un decreto ministeriale per la suddivisione delle risorse fra le regioni.	
273-289	Art. 38 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il merito assume la denominazione di Fondazione articolo 34. Gli organi della Fondazione sono nominati con Dpcm. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione, <i>sentita la conferenza permanente Stato-Regioni</i>, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15mila euro annuali, per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi per l'accesso all'università. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado in base a determinati requisiti (Isee inferiore o uguale a 20mila euro, aggiornabile triennialmente; medie voti superiore o uguale a 8/10; punteggio Invalsi ricadente nel primo quartile della regione ove ha sede la scuola di appartenenza). Sono ammessi a partecipare anche gli studenti giudicati motivamente qualificati dal dirigente scolastico pur non in possesso del requisito della media dei voti. È prevista un'unica graduatoria nazionale con assegnazione della borsa di studio entro il 30 agosto con versamento in due rate semestrali anticipate (al momento dell'iscrizione ed entro il 31 marzo). Le borse di studio sono confermate</p>	<p>La Fondazione per il merito è stata istituita con il dl 70/2011. Rispetto alle risorse stanziate, si osserva che quanto disponibile a decorrere dal 2019 non è sufficiente ad assicurare la copertura del provvedimento dal 2020; da quella data, infatti, serviranno almeno 26 mln di euro per garantire la copertura delle annualità pregresse e la concessione delle nuove borse di studio. Nella assegnazione delle borse di studio andrebbe considerata come meritevole di priorità la residenza o il domicilio per studio nelle aree colpite dal terremoto.</p>	

			<p>negli anni seguenti se lo studente ha conseguito tutti i crediti formativi degli anni precedenti e se ha conseguito almeno 40 crediti formativi dell'anno in corso con una media voti di 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30. Gli studenti beneficiari sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e da altre tasse e/o contributi. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio, salvo quelle per lo studio all'estero. Sono stanziati risorse per 6 mln di euro per il 2017, 13 mln per il 2018 e 20 mln a decorrere dal 2020; uno stanziamento specifico è riservato al funzionamento della Fondazione. Nelle more della definizione degli organi della Fondazione, viene istituita una cabina di regia presso la Presidenza del consiglio dei ministri. <i>Eventuali risorse non utilizzate confluiscono nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio del Miur.</i></p>	
290-293	Art. 39 – Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato	Le università e le istituzioni di alta formazione artistica organizzano corsi di orientamento in collaborazione con le scuole; organizzano altresì specifiche attività di tutorato per gli iscritti al primo e al secondo anno accademico. Il fondo per il finanziamento ordinario è incrementato di 5 mln a decorrere dal 2017.	Sarebbe utile un coinvolgimento delle organizzazioni sindacale e delle associazioni datoriali nei corsi di orientamento, al fine di facilitare un maggiore e migliore collegamento con il mondo del lavoro.	
294	Art. 40 – Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori	Le persone fisiche e le persone giuridiche possono portare in detrazione le erogazioni liberali in favore	Il riferimento è agli articoli 15 e 100 del Dpr 917/1986.	

			degli Istituti tecnici superiori.	
295-307	Art. 41 – Finanziamento e semplificazioni delle attività di ricerca	<p>Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è istituita una sezione denominata Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca con uno stanziamento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2017 di 45 mln. Il Fondo è destinato a finanziare la ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia; sono esclusi i ricercatori e i professori di seconda fascia che già fruiscono di finanziamenti provenienti dallo European research council, dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base, da progetti di rilevante interesse nazionale o da altri fondi pubblici. L'importo individuale del finanziamento è pari a 3mila euro annui, per un totale di 15mila euro finanziabili individuali; il 75% delle risorse è assegnato ai ricercatori, mentre il restante 25% ai professori associati. Entro il 31 luglio, l'Anvur provvede a definire l'elenco di coloro che possono accedere al finanziamento; entro il 30 settembre ciascun soggetto inserito nell'elenco può presentare domanda per via telematica; entro il 30 novembre sono trasferite le risorse. Sono altresì apportate alcune modifiche alla normativa vigente, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo ordinario è incrementato di 25 mln destinati al sostegno delle attività di ricerca a</p>	<p>Si tratta di un provvedimento destinato a non raggiungere l'obiettivo prefissato (rafforzare la ricerca di base nel nostro Paese) che è condivisibile. Ciò perché non si tratta di risorse nuove, ma semplicemente di una diversa destinazione di quelle già presenti nel Fondo ordinario e poi per l'esiguità dell'assegno riconosciuto (appena 3mila euro per premiare 15mila ricercatori), a fronte dei costi che la ricerca comporta. L'Istituto nazionale di genetica molecolare ha sede in Milano.</p>	

			<p>valenza internazionale. Ai sensi del comma 306, l'Anvur è autorizzata a procedere all'assunzione di ulteriori 15 unità nel 2017 tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali o avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità. Un milione di euro aggiuntivo a decorrere dal 2017 è assegnato all'Istituto nazionale di genetica molecolare (Ingm) (comma 307).</p>	
308-313	Art. 42 – Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro	<p>Ai datori di lavoro che, fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, provvedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione del lavoro domestico e di quello in agricoltura, è riconosciuto un esonero dei versamenti contributivi nel limite massimo di 3.250 euro su base annua per un periodo massimo di trentasei mesi. L'esonero è a domanda e spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio un ex studente che ha frequentato con lo stesso datore di lavoro un periodo di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% delle ore di alternanza previste ovvero pari ad almeno il 30% del monte ore previsto per l'alternanza nelle professioni sanitarie o nei percorsi universitari; l'esonero vale anche per i datori di lavoro che assumono studenti che hanno svolto in azienda</p>	<p>La presente disposizione rappresenta un passaggio da un bonus occupazionale generalizzato ad uno mirato sui giovani che hanno effettuato un periodo di alternanza scuola-lavoro presso un datore di lavoro. Si tratta di una scelta che dovrebbe, almeno nelle intenzioni del governo, favorire l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro, a fronte del fatto che, secondo i dati del secondo trimestre del 2016, sono oltre due milioni che coloro che non lavorano né studiano. È tutta da verificare l'attenzione che i datori di lavoro porranno su questo strumento che, si osserva, nulla prevede rispetto al settore produttivo (si ricorda come in questi giorni la sottoscrizione di un protocollo fra il Ministero del lavoro e McDonald's sia stata</p>	

			<p>periodi di apprendistato di primo o di terzo livello. Il beneficio è riconosciuto nei limiti di spesa di 7,4 mln per il 2017, di 40,8 mln per il 2018, di 86,9 mln per il 2019, di 84 mln per il 2020, di 50,7 mln per il 2021 e di 4,3 mln per il 2022. Sono previsti un monitoraggio per evitare scostamenti ed una valutazione in ordine alla prosecuzione dopo il 2018. È aggiunto il comma 312 che permette al Miur una verifica sul programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; un secondo comma chiarisce cosa debba intendersi per istituzioni scolastiche (comma 313).</p>	<p>accompagnata da forti polemiche) né, tanto meno, rispetto alla durata minima di mantenimento in servizio (visto che il contratto a tutele crescenti è a tempo indeterminato soltanto formalmente). Andrebbe quanto meno previsto che, in caso di licenziamento, prima dei trentasei mesi, il datore di lavoro è tenuto a riversare tutti i contributi non versati.</p>
314-317	Art. 43 – Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza	Presso il Miur viene istituito un fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza con una dotazione di 271 mln di euro a decorrere dal 2018.	Fra le finalità si fa riferimento anche ad Industria 4.0.	
318-331	Art. 44 – Procedimento per l’attribuzione del finanziamento	È prevista l’istituzione di una commissione di sette membri per una valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dipartimenti. L’erogazione del contributo è su domanda diretta delle singole università con dipartimenti posizionati nelle prime 350 posizioni della graduatoria nazionale. Ogni università può al massimo presentare quindici richieste; nel complesso i dipartimenti premiati non potranno essere più di 180. La valutazione della commissione è in più fasi. La fase selettiva avviene con cadenza quinquennale;	Si tratta di un meccanismo che andrà valutato in corso d’opera per capire se occorre apportare dei correttivi. Va comunque garantita una adeguata copertura anche delle università posizionate in aree sottoutilizzate, in particolare del Mezzogiorno.	

			in fase di prima attuazione per l'assegnazione del contributo, il passaggio iniziale è compiuto dal Miur che deve emanare il decreto attuativo entro il 30 aprile 2017 con il termine per la presentazione delle domande fissata al 31 luglio 2017.	
332-343	Art. 45 – Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione	Ogni singolo dipartimento potrà ricevere al massimo 1.350.000 euro, con riduzione in meno o in più del 20% in base all'organico. 250mila euro aggiuntivi sono riconosciuti ai dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dall'1 al 10 del Consiglio universitario nazionale. Vengono anche definite le regole per l'utilizzo del finanziamento: non più del 70% deve essere destinato alle chiamate dei professori e al reclutamento di ricercatori e del personale tecnico e amministrativo. <i>Il comma 338 apporta alcune modifiche alla legge 240/2010 in coerenza con i precedenti commi da 314 a 337; il comma 339 introduce un nuovo obbligo in capo all'Anvur, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca. I commi da 340 a 343 sono relativi al cosiddetto Ufficio per il processo (art. 50, dl 90/2104); è autorizzata la spesa di 5.807.509 euro per il 2017.</i>	I settori disciplinari oggetto di possibile finanziamento aggiuntivo sono i seguenti: scienze matematiche e informatiche; scienze fisiche; scienze chimiche; scienze della terra; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria civile e architettura; ingegneria industriale e dell'informazione; scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.	
344-345	Art. 46 – Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali	Coloro che, di età inferiore a 40 anni, si iscrivono nella previdenza agricola nel 2017 possono godere di un esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso	Si tratta di una misura interessante che può favorire e sostenere il ritorno all'attività agricola. Sarebbe utile estendere l'esonero anche agli over 40	

			<p>l'assicurazione generale obbligatoria; decorsi i 36 mesi, per i successivi dodici mesi l'esonero è fissato al 66% e al 50% per altri dodici mesi. L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. <i>I commi 346 e 347 prevedono il riconoscimento di una indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro per il 2017, nel limite di spesa massimo di 11 mln, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima; l'indennità spetta nei periodi di fermo temporaneo obbligatorio; è atteso un decreto ministeriale.</i></p>	<p>disoccupati di lunga durata.</p>
348-351	Art. 47 – Fondo sostegno natalità	<p>Presso la Presidenza del consiglio dei ministri viene istituito un Fondo per il sostegno alla natalità per l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, <i>nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017</i>, attraverso il rilascio di garanzie dirette. La dotazione del fondo è di 14 mln per il 2017, di 24 mln per il 2018, di 23 mln per il 2019, di 13 mln per il 2020 e di 6 mln a decorrere dal 2021; è atteso un decreto attuativo. <i>Viene autorizzata la spesa di un milione di euro per il 2017 e di 500mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per la predisposizione e l'attuazione del terzo Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulle donne, la pace e la sicurezza. I commi 351 e</i></p>	<p>Si tratta di una misura destinata a non incidere minimamente sul versante del recupero della natalità. Si osserva come le risorse siano decrescenti già a partire dal 2020, conferma indiretta dello scarso appeal che lo stesso governo riserva a questo strumento.</p>	

			<i>352 intervengono sul pagamento delle sanzioni pecuniarie civili (dlgs 7/2016).</i>	
353-354	Art. 48 – Premio nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore		A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un bonus natalità pari ad 800 euro; il premio non concorre alla formazione del reddito ed è corrisposto, a domanda, dall’Inps al compimento del settimo mese di gravidanza. È prorogata al 2017 e al 2018, la misura relativa al congedo obbligatorio, aumentato di due giorni per il 2017 e quattro giorni per il 2018, per il padre lavoratore. Con riferimento al solo 2018, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, il padre lavoratore può astenersi per un ulteriore giorno. È prevista una copertura con 20 mln di euro per il 2017 e di 41,2 mln per il 2018. La misura riguarda anche i bambini adottati.	Considerando che al premio natalità si accede a domanda, è fondamentale il ruolo dei patronati nell’informare ed assistere la donna in gravidanza. Si osserva come non si faccia riferimento alcuno ad esclusioni, per cui la misura, per come scritta, dovrebbe applicarsi a tutte le future madri residenti o domiciliate nel Paese. Una riflessione andrebbe fatta sull’ammontare uguale per tutte a prescindere dal reddito disponibile. L’estensione al 2017 e al 2018 del congedo obbligatorio in capo al padre lavoratore risponde ad una esigenza di maggiore condivisione dei carichi familiari anche se rimane pur sempre una misura sperimentale.
355-357	Art. 49 – Buono nido e rifinanziamento del voucher asili nido		Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene attribuito un buono di mille euro su base annua, parametrato su undici mensilità per il pagamento della rette di asili pubblici o privati; il bonus è riconosciuto anche per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il bonus è rilasciato a domanda	Piuttosto che un diniego alla concessione del bonus nido in caso di superamento del plafond di risorse disponibili, il Buono andrebbe parametrato su altri fattori, ad iniziare dal reddito e dal numero dei figli.

			dall'Inps. Sono stanziati 144 mln per il 2017, 250 mln per il 2018, 300 mln per il 2019 e 330 mln a decorrere dal 2020. È atteso un decreto attuativo; all'Inps compete il monitoraggio. Il beneficio non è cumulabile. Il beneficio riconosciuto all'articolo 4, comma 24, legge 92/2012 (voucher asili) è riconosciuto anche negli anni 2017 e 2018 con uno stanziamento di 40 mln per le lavoratrici dipendenti e di 10 mln per le lavoratrici autonome o imprenditrici.	
358-359	Art. 50 – Pari opportunità		Per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione per l'anno 2017 potranno concorrere ulteriori risorse fino a 20 mln di euro, derivanti dalle risorse della programmazione 2020, oltre quelle già stanziate nella parte II della presente legge. <i>Vengono stanziati 5 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a sostegno del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi per le donne vittime di violenza (comma 359).</i>	Si parla di pari opportunità, ma anche di non discriminazione, per cui non è immediatamente chiaro se le risorse siano esclusivamente attinenti al Consigliere nazionale di parità o se riguardano anche l'Ufficio nazionale anti-discriminazione razziale. La comprensione di ciò si riflette sul giudizio riguardo la misura. <i>Lo stanziamento delle risorse per i servizi alle donne vittime di violenza risponde ad una esigenza manifestata anche da questa organizzazione sindacale. Un emendamento in tal senso era stato presentato pure da Polverini.</i>
360-361	Art. 50-bis – Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico		<i>Le risorse del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non impiegate nel 2016 confluiscono nel fondo stesso per essere impiegate nel 2017.</i>	<i>Nel complesso si tratta di risorse stimate in 5 mln di euro. C'è da capire il perché tali risorse non siano state impiegate, vista comunque la tematica</i>

				<i>trattata. Il riferimento normativo è all'articolo 1, comma 401, della legge 208/2015.</i>
362-363	Art. 51 – Ricostruzione privata e pubblica	In relazione al sisma del 24 agosto, è autorizzata la spesa di 100 mln per l'anno 2017 e di 200 dal 2018 al 2047 per la concessione di un credito di imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati della durata di 25 anni per la ricostruzione privata; è altresì autorizzata la spesa di 200 mln per il 2017, di 300 mln per il 2018, di 350 mln per il 2019 e di 150 per il 2020 per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 14, dl 189/2016 (ricostruzione pubblica). Ulteriori risorse potranno essere destinate dalle regioni coinvolte, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione.		Mentre si cerca di intervenire sugli effetti del sisma del 24 agosto, l'Italia è stata colpita da un nuovo devastante terremoto che, se non ha provocato vittime, ha pur sempre generato circa 5mila sfollati. Al di là della necessaria ricostruzione, è necessaria una riflessione sull'importanza di fare prevenzione, intervenendo sugli edifici privati e su quelli pubblici.
364-371	Art. 52 - Fondo per il pubblico impiego	Per il pubblico impiego sono stanziati 1.920,8 mln per il 2017 e 2.633 mln a decorrere dal 2018. È istituito un fondo di 1.480 mln per il 2017 e 1.930 mln a decorrere dal 2018 per le seguenti finalità: a) determinazione degli oneri aggiuntivi oltre a quelli già previsti nella legge 208/2015 (pari a 300 mln di cui 74 per le Forze armate e gli altri Corpi di polizia) per la contrattazione collettiva del pubblico impiego e per i miglioramenti economici del personale statale; b) determinazione per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018 del finanziamento per l'assunzione di personale per le amministrazioni dello		Ancora una volta il governo sfugge all'impegno di rinnovare i contratti collettivi del pubblico impiego che non si rinnovano dal 2009, salvo poi tentare alla vigilia del referendum la via di un memorandum che oggi appare privo di valore. Nonostante la bassa inflazione degli ultimi tre anni, il dato cumulato è superiore al 9%, vale a dire che servirebbero circa 13,5 mld di euro per il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego sulla base delle regole vigenti e degli

			<p>Stato, compresi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Agenzie, <i>compresa l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo</i>;</p> <p>c) definizione dell'incremento del finanziamento per l'attuazione della delega contenuta nella legge 124/2015 e del contributo straordinario di 960 euro per i dipendenti dei Corpi di polizia; <i>una riserva di 5,3 mln (10 mln in sede di prima applicazione) è garantita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</i> Il comma 366 individua una quota di 140 mln per il 2017 e 400 mln per il 2018 da destinare all'incremento dell'autonomia nello stato di previsione del Miur. <i>L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici (art. 4, comma 4, dl 101/2013) e dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco (art. 66, comma 9-bis, dl 112/2008) è prorogata al 31 dicembre 2017. Gli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza (dlgs 509/1994) e le casse professionali (dlgs 103/96) che non hanno assolto ai vincoli in materia di personale riservano per l'anno 2017 un ammontare pari al 16% della spesa per i consumi intermedi (art. 1, comma 417, legge 147/2013). Il comma 371 stanza cinque mln di euro per il fondo per misure anti-tratta.</i></p>	<p>accordi presi. Quanto stanziato quindi non permette di avere un adeguato rinnovo della parte economica del contratto collettivo né ad assicurare il necessario turn over.</p>
	372	Art. 52-bis	<p><i>Il Ministero della giustizia, nelle more della conclusione dei processi di mobilità, è autorizzato, per il triennio</i></p>	<p><i>Si tratta di un comma aggiuntivo. Non necessariamente saranno previsti dei</i></p>

			<i>2017-2019, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un massimo di mille unità di personale amministrativo.</i>	<i>concorsi pubblici, in quanto potranno anche essere utilizzate graduatorie in corso di validità.</i>
373-376	Art. 53 – Organico di fatto		<i>È possibile l'accorpamento degli spezzoni d'orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto intero, anche fra scuole diverse. È abrogato l'articolo 1, comma 330, legge 190/2014 sui comandi. Resta quanto previsto dai Dpr 81/2009 e 19/2016 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso. I commi 375 e 376 fanno riferimento alla legge 107/2015, con riferimento alla durata massima dei contratti a tempo determinato (36 mesi) stipulati con il personale docente ed Ata (valgono quelli dal 1° settembre 2016) e il rifinanziamento con due mln di euro del fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali in merito alla reiterazione di contratti a termine.</i>	<i>Il comma va letto in collegamento con il precedente comma 366.</i>
377	Art. 54 – Strade sicure		<i>L'operazione strade sicure con finalità anti-terrorismo di controllo degli obiettivi sensibili è prorogata a tutto il 2017 con l'impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate ed uno stanziamento di 123 mln.</i>	<i>Andrà garantita la sicurezza di Roma capitale, anche al di là delle misure che più specificatamente sono state adottate per il Giubileo straordinario.</i>
378	Art. 55 – Fondo volo		<i>È soppresso l'incremento addizionale comunale sui diritti di imbarco del settore aereo a decorrere dal 1° gennaio 2017.</i>	<i>Si tratta di una misura da ponderare con attenzione, considerata la finalità dello strumento.</i>
379-380	Art. 56 – Scuole belle		<i>Viene prorogata al 31 agosto 2017 con una previsione di spesa di 128 mln di euro la norma</i>	<i>Il riferimento è ai decreti legge 58/2014 e 42/2016; si tratta di una questione che si</i>

			relativa alla garanzia del servizio di pulizia nelle scuole.	trascina da tempo e che necessita di una soluzione strutturale.
381	Art. 57 – G7		Viene istituito un fondo con una dotazione di 45 mln per il 2017 per le finalità connesse all'organizzazione del G7.	Come anticipato dal Presidente del consiglio dei ministri, il vertice dei sette Paesi più industrializzati si terrà nel 2017 in Sicilia.
382-396	Art. 58 – Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale		Il comma 382 apporta alcune modifiche all'articolo 12 (fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario) del decreto legge 179/2012; per l'attuazione della misura, è autorizzata la spesa di 2,5 mln a decorrere dal 2017 in favore dell'Agenzia per l'Italia digitale; contemporaneamente, è però ridotta la dotazione complessiva del fondo per il fascicolo sanitario elettronico. Il comma 385 incrementa la quota di premialità dello 0,1% del livello del finanziamento del Ssn; ogni regione può proporre al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza programmi di miglioramento e riqualificazione del servizio. I programmi hanno durata annuale. È atteso un accordo in sede di Conferenza permanente per il riparto delle risorse (intesa entro il 31 gennaio 2017). Il comma 390 riduce l'ammontare dello scostamento dal 10% (o 10 mln) al 5% (o 5 mln) delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Fra gli aspetti di maggiore preoccupazione vi è l'ammontare delle risorse disponibili non in assoluto, ma in ragione di possibili interventi sui Livelli essenziali di assistenza. È da evitare qualsiasi riduzione unilaterale del Lea. <i>Gli emendamenti sulla gestione della sanità commissariata hanno suscitato notevoli polemiche, in quanto sono state interpretate come norme di favore nei confronti in particolare del presidente della regione Campania. Si tratta, al di là di tutto, di un tema comunque molto delicato, soprattutto nel caso in cui il passivo sia stato ereditato più che generato.</i>

			<p>pubblici (Ircs). <i>Il comma 391 dispone che le misure sul finanziamento del servizio sanitario, contenute nella legge 208/2015, si applichino anche alle province autonome di Trento e Bolzano.</i> Il comma 392 ridetermina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale in 113 mld per il 2017, in 114 mld per il 2018 e in 115 mld per il 2019, con una riserva di un miliardo alle finalità delle misure contenute nella presente legge in materia di assistenza sanitaria (acquisto di medicinali e di medicinali oncologici innovativi). <i>Il comma 395, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclude dalla applicazione della norma di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (incompatibilità fra ruolo di commissario alla sanità nelle regioni commissariate ed incarico istituzionale) le regioni commissariate.</i> Il comma 396 abroga il successivo comma 570, sempre della legge 190/2014, collegato al precedente.</p>	
397-412	Art. 59 – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria	<p>La misura recepisce l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome del 2 luglio 2015 sulla spesa farmaceutica. Le norme si applicano a decorrere dal 2017; per la spesa farmaceutica il calcolo è a lordo della spesa per i farmaci di classe A con una rideterminazione del 6,89%, mentre il tetto della spesa</p>	<p>Da valutare lo stanziamento previsto per la stabilizzazione del personale precario nel Servizio sanitario nazionale.</p>	

		<p>farmaceutica è rideterminato al 7,96%. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito un fondo da 500 mln per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; sempre dalla stessa data, un secondo fondo, ugualmente da 500 mln, per l'acquisto di medicinali oncologici innovativi; è attesa una determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa); il requisito di innovatività permane per massimo 36 mesi. Il comma 407 riguarda i farmaci biosimilari e il loro biologico di riferimento, mentre il comma 408 stanziava risorse pari a 100 mln per il 2017, a 127 mln per il 2018 e a 186 mln a decorrere dal 2019, quale concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini. Il comma 409 finalizza risorse per 75 mln per il 2017 e 150 mln a decorrere dal 2018, quale contributo per la stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale. <i>Il comma 410 prevede che, al fine di garantire la continuità della ricerca, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale adibito in servizio al 31 dicembre 2016. In sede di revisione dei criteri del riparto del fondo per le non autosufficienze, saranno ricomprese anche le persone affette dal morbo di Alzheimer (comma 411).</i></p>	
--	--	---	--

			<p><i>Una quota del finanziamento del fabbisogno nazionale standard è vincolata alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale (comma 412).</i></p>	
413-424	Art. 60 – Misure di efficientamento della spesa per acquisti	<p>Il Mef avvia, tramite Consip, una analisi sugli strumenti di acquisto centralizzato. A tal fine, il Mef procede alla sperimentazione come acquirente unico su energia elettrica, buoni pasto; è atteso un decreto con indicazione dei ministeri coinvolti. Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche, con qualche eccezione, relativi ai beni e servizi Ict sono per il tramite di Consip. Viene prevista l'istituzione di un comitato guida dei soggetti aggregatori. Un comma prevede un obbligo di comunicazione all'Anac in capo alle amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi tramite convenzione. È atteso un accordo in sede di Conferenza permanente per la definizione di linee di indirizzo su magazzini, logistica, <i>tecnologie dell'informazione e delle comunicazione e politiche e processi di gestione delle risorse umane. Il comma 424 prevede che l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dall'esercizio finanziario 2018.</i></p>	<p>Accanto al ruolo di Consip si rafforza quello dell'Autorità nazionale anti-corruzione in un'ottica di contenimento dei costi per la spesa per gli acquisti.</p>	
425-432	Art. 61 – Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri	<p>È atteso un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione</p>	<p>Si tratta di una serie di misure che non convincono,</p>	

			<p>delle misure di contenimento della spesa dei Ministeri. Con riferimento al Ministero degli esteri, si prevedono maggiori entrate dalla dismissione delle sedi fuori dall'Italia: da 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a 26 mln per ciascuno dei medesimi anni oltre a 16 mln per il 2019. Le maggiori entrate sui diritti consolari (legge 208/2015) diventano strutturali dal 2016; le maggiori entrate rimangono acquisite all'entrata. <i>Per effetto del comma 429, il 30% del contributo di 300 euro in capo alle persone maggiorenni per la domanda di cittadinanza è reso disponibile per il Ministero degli esteri, per essere poi trasferito presso le circoscrizioni consolari cui si è rivolta la persona interessata; è di conseguenza ridotto il finanziamento previsto dalla legge 125/2014 (comma 430).</i> Con riferimento al Ministero dell'agricoltura, si riducono gli sgravi contributivi (dal 100 al 48,7%) in favore della gente di mare (comma 431). <i>Il comma 432 prevede un adeguamento delle soprintendenze speciale per il Colosseo e Pompei alle modalità standard di bigliettazione.</i></p>	<p>soprattutto il taglio dell'esonero contributivo per la gente di mare, un settore fortemente in crisi che necessita di attenzione.</p>
		<p>Art. 62 – Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video-conferenza Articolo oggetto di stralcio in sede parlamentare.</p>	<p>Al decreto legge 669/1996 è aggiunto l'articolo 14 bis, che disciplina l'esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale che si applica anche ai notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della</p>	<p>La durata del provvedimento è estesa di sei mesi nei casi in cui ci sia omogeneità di posizioni o identità delle questioni.</p>

			<p>presente legge. Il comma 3 riguarda la video conferenza per le persone già ammesse alle speciali misure di protezione.</p>	
433-443	Art. 63 – Fondi a favore degli enti territoriali	<p>È istituito un fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare. Il fondo è alimentato: con le risorse in conto residui (dl 76/2013 e dl 35/2013); con le somme disponibili sulla contabilità speciale (dl 66/2014). <i>Il comma 434 riscrivere l'articolo 1, comma 714, della legge 208/2015m, riferito ai tempi di pagamento dei creditori da parte degli enti locali che hanno presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, mentre il comma 435 la revisione dei residui, sempre da parte degli enti locali. Il comma 436 apporta alcune modifiche al dlgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con riferimento all'articolo 243-bis, sulle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale; si prevede una riduzione del 10% delle spese, escluse alcune tipologie (rifiuti solidi urbani, servizio di acquedotto, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, accoglienza di minori) e del 25% per le spese per trasferimenti.</i> Le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato; ogni ente territoriale consegue un valore positivo in misura pari al fondo stesso. La dotazione è di 969,6 mln</p>	<p>La misura è volta a dare un po' d'ossigeno ai comuni con un'operazione sui residui. A differenza delle altre misure contenute nella presente legge, questa entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e non il 1° gennaio 2017.</p>	

			<p>per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 mln per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 mln a decorrere dal 2046. Sono attesi o più Dpcm. Viene estesa anche al 2017 la possibilità per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, operazione che può essere effettuata anche nel 2017.</p>	
444-459	Art. 64 – Interventi concernenti gli enti locali	<p>Si tratta di interventi diversi che riguardano gli enti locali: la riduzione dei trasferimenti dal fondo di riequilibrio; <i>il comma 445 riguarda il personale assunto con contratto a tempo determinato nell'ambito delle operazioni di restauro urbanistico e ambientale dei Sassi di Matera; l'attribuzione di 8,52 mln al comune di Lecce;</i> i criteri di ripartizione del fondo di solidarietà comunale, fatta eccezione di 30 mln più altri 30 mln, rispettivamente per le unioni e le fusioni di comuni (per quest'ultimi, per effetto del comma 447, il contributo per il 2017 è elevato dal 40 al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010), e la sua dotazione fissata in circa 6,2 mld, di cui 2,768 con quota Imu, a decorrere dal 2017; l'introduzione di correttivi in caso di significativo (+/-8%) scostamento tra un anno e l'altro. È atteso un Dpcm per i criteri di riparto del fondo di solidarietà, con eventuale previsione di accantonamento di 15 mln. <i>Il comma 453 specifica che il</i></p>	<p>Gli enti locali stanno vivendo un momento particolarmente difficile, fra tagli di bilancio ed impossibilità di provvedere al potenziamento della macchina amministrativa attraverso l'acquisizione di nuovi strumenti e professionalità. <i>La misura relativa al comune di Lecce è stata oggetto di stralcio, salvo poi essere ripresentata ed inserita durante la votazione in Commissione bilancio della Camera (si veda il comma 462).</i></p>	

			<p><i>gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone previsto dal contratto; si tratta dell'interpretazione corretta dell'articolo 14, comma 7, del dlgs 164/2000. Il comma 454 differisce al 28 febbraio 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017. Commi aggiuntivi prevedono: la possibilità che i comuni costituiscano dei consorzi per la gestione associata dei servizi sociali; il differimento al 31 dicembre 2016 del termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione degli enti locali 2017; la competenza dell'organo straordinario di liquidazione nell'amministrazione dei residui attivi e passivi per i comuni in dissesto; Sono apportate alcune modifiche al dlgs 216/2010, relativamente al procedimento per la rilevazione dei costi standard. Il comma 459 riguarda l'applicazione dei codici SIOPE nei casi di spesa sostenuta da comuni capofila per le funzioni e i servizi gestiti in forma associata.</i></p>	
460-461	Art. 64-bis – Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi		<p><i>A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e altre finalità espressamente indicate,</i></p>	<p><i>La norma di riferimento di questo articolo aggiuntivo è il Dpr 380/2001.</i></p>

			<i>compresa la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.</i>	
462	Art. 64-bis		<i>In attuazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 1291 del 12 marzo 2015 e con riferimento al ricorso 7234/2014 presso il Tar del Lazio, è istituito un fondo con una dotazione di 8,52 per il 2017 e 2,8 mln per il 2018.</i>	<i>Si tratta di un emendamento inserito alla Camera, relativo a provvedimenti di ristoro attesi dal comune di Lecce. L'intervento è stato sollecitato dall'Anci.</i>
463-508	Art. 65 – Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti		Vengono riscritte le regole di finanza pubblica per tutti i livelli di governo del territorio (regioni, province autonome, città metropolitane, province e comuni); è previsto il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali. Al bilancio di previsione viene allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo. Una certificazione dei risultati conseguiti dovrà essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno, anche al fine delle necessarie verifiche; è prevista una procedura con nomina di un commissario ad acta, in caso di mancato invio. Il comma 475 indica le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo: riduzione dei trasferimenti/versamenti e dei fondi specifici secondo la tipologia di ente territoriale; obbligo di versamento nel triennio successivo; divieto di impegnare spese correnti in maniera superiore rispetto all'anno precedente ridotto dell'1%; divieto di ricorrere ad indebitamento per gli investimenti; divieto di assunzione di personale;	I presenti commi affrontano nella sostanza due temi, il primo dei quali è la riscrittura delle regole di finanza pubblica. Il rischio è che una lettura troppo rigida delle regole finisca per depauperare ulteriormente il territorio; in altri termini, si può verificare ciò che il governo italiano rimprovera all'Unione europea, vale a dire la mancata comprensione del fatto che gli investimenti, anche al di fuori del Patto di stabilità, possono aiutare ad uscire dal pantano in cui è precipitato il Paese per effetto della crisi. In questo senso, larga parte delle sanzioni lasciano perplessi. La seconda questione è quella di favorire gli investimenti attraverso la messa a disposizione di spazi finanziari; si tratta di una pratica testata con efficacia nella regione Lazio, durante la presidenza Polverini.

			<p>versamento nel bilancio dell'ente del 30% dell'indennità del presidente o del sindaco e delle loro rispettive giunte. Viceversa, un meccanismo premiale è previsto per gli enti territoriali che rispettano il saldo, con assegnazione di risorse, l'innalzamento della spesa per rapporti di lavoro flessibile, l'innalzamento del rapporto dipendenti-popolazione. I commi 485 e seguenti prevedono l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per gli anni 2017, 2018 e 2019 per favorire gli investimenti. Fra gli interventi prioritari, sono indicati quelli di edilizia scolastica, l'adeguamento e il miglioramento sismico e <i>quelli per la prevenzione dal rischio idrogeologico e la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale. Alcuni commi aggiuntivi (da 502 a 506) riguardano esclusivamente gli spazi finanziari e il concorso in termini di saldo netto e di indebitamento delle province autonome di Trento e Bolzano.</i></p>	
509-534	Art. 66 – Interventi concernenti le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano	<p>Sono adottati una serie di provvedimenti relativi a: il saldo positivo quantificato in circa 577,5 mln per la regione Sicilia (commi 509-516); la restituzione di alcuni accostamenti effettuati sulla Valle d'Aosta (commi 517 e 518); il concorso alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica della regione Friuli Venezia Giulia (commi 519 e 520); la regione Piemonte</p>	<p>Il contributo all'equilibrio della finanza pubblica da parte delle regioni (complessivamente si tratta di 6,230 mld) è esteso per un altro anno.</p>	

			<p>(commi 521, 522 e 523); le somme non impiegate ed utilizzabili da regioni e <i>dalla gestione commissariale</i> per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014 (commi 524-528). Il contributo delle regioni alla finanza pubblica di 750 mln (art. 46, comma 6, dl 66/2014) è esteso anche al 2020, come anche l'altro contributo di 5.480 mln (art. 1, comma 680, legge 208/2015). Il riparto fra le regioni è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni. Le anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'Iva (commi 530-532). Il comma 533 prevede una misura volta a favorire il monitoraggio delle spese, attraverso una catalogazione sulla base di uno standard informatico. <i>Il comma 534 attribuisce alla Valle d'Aosta i proventi derivanti dall'iscrizione al pubblico registro automobilistico per la quota parte regionale.</i></p>	
535-546	Art. 67 – Misure elusive e di controllo dell'evasione	Al decreto legislativo 504/1996, è aggiunto un riferimento alle autobotti e alla bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo; si prevede la dotazione di sistema di tracciamento della posizione e delle quantità scaricate. Allo stesso decreto legislativo è sostituito l'articolo 23	Si tratta di una misura utile per contrastare i fenomeni elusivi della disciplina sui prodotti sottoposti ad accisa. Il rischio è che, come in passato, si ricordi, ad esempio, quanto accaduto con il Sistri, si finisca per dilatare nel tempo l'attuazione della misura. La previsione di una	

			<p>relativo ai depositi fiscali di prodotti energetici, consentito per le raffinerie, gli altri stabilimenti e gli impianti petrolchimici. Con riferimento al Dpr 696/1996, si prevede che lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengano l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o del committente, se richiesto non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione; è atteso un decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate; la misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018. Sempre a decorrere da questa data, i contribuenti che hanno comunicato il loro codice fiscale al momento dell'acquisto possono all'estrazione a sorte di premi attribuiti nell'ambito di una lotteria nazionale; gli acquisti di beni sono effettuati da persone fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. <i>Alcuni commi aggiuntivi sono volti ad incentivare, attraverso una maggiorazione del premio, l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico nelle lotterie. Due commi sono invece volti a limitare e contrastare forme illegali di vendita dei biglietti di spettacoli via internet, con sanzioni da 5mila a 180mila euro per arrivare fino all'oscuramento del sito interessato; è atteso un decreto ministeriale, sentita la Siae.</i></p>	<p>lotteria a premi è una iniziativa che surroga, in maniera sicuramente originale, il criterio del contrasto di interessi, il quale, se applicato, avrebbe sicuramente un costo maggiore per le casse dello Stato. Da valutare quanto questa misura contribuirà a far emergere parte di sommerso.</p>
547-553	Art. 68 – Imposta sul reddito d'Impresa e razionalizzazione	Al testo unico sulle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), è aggiunto l'articolo 55-bis,	La lettura comparata delle due misure fiscali sembra indicare la	

	dell’Aiuto alla crescita economica	relativo all’imposta sul reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice; è prevista la possibilità di optare per un regime di tassazione separata sulle perdite. Sono apportate anche alcune modifiche all’articolo 1 (aiuto alla crescita economica) del dl 201/2011; la razionalizzazione dell’Ace si concretizza in una rivisitazione delle aliquote	volontà del governo di spostare i flussi dal capitale di rischio (Ace) ai finanziamenti bancari, attraverso l’imposta sul reddito di impresa.
554-564	Art. 69 – Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni d’impresa	Sono prorogate (1° gennaio 2017-30 giugno 2017) le norme contenute al comma 2 dell’articolo 2 del dl 282/2002, relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola; le aliquote sostitutive sono all’8%.	Si tratta di una misura di carattere fiscale che agevola le imprese.
565-566	Art. 70 – Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale	Alcune disposizioni contenute all’articolo 1, commi 115-120, della legge 208/2015 sulla cessione di beni si applicano fino al 30 settembre 2017.	Si tratta di una misura di carattere fiscale che agevola le imprese.
567	Art. 71 – Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta	Viene aggiunto un riferimento ai mancati pagamenti in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive individuali.	Si tratta di una misura a carattere fiscale che ha una sua logica nel complesso comprensibile.
568-575	Art. 72 – Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	I diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono essere oggetto, su domanda dei	Lo sviluppo dei servizi sulle bande a 900 e 1800 Mhz è necessario per le imprese come per le famiglie. Resta da

			<p>titolari, di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017; la proroga può arrivare al 31 dicembre 2029 con pagamento anticipato ed in un'unica soluzione dei contributi per diritti d'uso delle frequenze sulla base dei valori già fissati con precedenti delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, maggiorati del 30%. I diritti d'uso su cui non viene richiesta proroga oppure tale proroga non è concessa sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017; la base d'asta è pari ad almeno il valore dei contributi sopra previsto, maggiorato del 10%. Sono stimate entrate per 2.010 mln di euro per la parte non oggetto di proroga o di concessione di proroga.</p>	<p>capire quanti saranno i soggetti imprenditoriali che chiederanno una proroga sapendo che tale proroga costerà il 20% in più rispetto alla normale partecipazione alla gara. Occorre quindi verificare che non si concretizzino dei comportamenti contrari alla normativa sulla concorrenza fra le imprese.</p>
576-577	Art. 73 – Gara superenalotto		<p>Si tratta dell'affidamento ad una qualificata impresa con pregressa esperienza ovvero in possesso di una capacità tecnico infrastrutturale della raccolta dei giochi numerici su un unico totalizzatore su base nazionale. La concessione avrà durata di nove anni non rinnovabili, con una base d'asta di 100 mln al rialzo ed un aggio per il concessionario pari al 5% al ribasso della raccolta.</p>	<p>Possono partecipare anche soggetti non nazionali, ma comunque con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.</p>
578-610	Art. 74 – Interventi diversi Alcuni commi sono stati oggetto di stralcio in sede parlamentare (Ilva, Ryder cup, Credito sportivo, Soprintendenze di Roma e Pompei, ruolo		<p>Le Fondazioni bancarie, che versano dei contributi in favore dei centri di servizi per il volontariato, istituiti attraverso i fondi speciali (almeno un quindicesimo dei propri proventi) delle Regioni, possono godere di un credito di imposta pari al 100% dei versamenti</p>	<p>Sono previsti interventi di natura diversa su argomenti non eterogenei. Per quanto riguarda la norma sulle Fondazioni bancarie che possono finanziare i centri di servizi per il volontariato non è</p>

		<p>di Anas nella viabilità di Cortina)</p>	<p>effettuati, fino ad un massimo di 10 mln di euro. Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. È atteso un decreto attuativo (commi 578-581).</p> <p>Per la partecipazione italiana ad iniziative internazionali di ricerca in esecuzione di accordi internazionali approvati ed esecutivi, vengono stanziati 10 mln di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 mln a decorrere dal 2019 (comma 582). <i>Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e per favorire le erogazioni liberali è autorizzata la spesa di 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 mln annui a decorrere dal 2019 (comma 583). Alla società Ales – Arte lavoro e servizi spa non si applicano le norme di contenimento delle spese (comma 584).</i></p> <p>Per il supporto alle attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale è autorizzata la spesa di 11 mln per il 2017 e di 20 mln per il 2018; per il solo anno 2017 possono concorrere risorse fino a 9 mln a valere sulla programmazione 2014-2020 (commi 585 e 586). Viene istituito un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della scienza italiana all'estero con una dotazione di 20 mln per il 2017, 30 mln per il 2018 e 50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020; è atteso un Dpcm</p>	<p>specificato entro quanto debba essere emanato il relativo decreto attuativo. Relativamente alla partecipazione italiana ad iniziative internazionali, non è immediatamente chiaro se i 10 mln stanziati sono da utilizzare nei due anni o se, piuttosto, i 10 mln sono per ciascuno dei due anni (e quindi lo stanziamento complessivo per il biennio 2017-2018 è di 20 mln).</p> <p>Tutte le statistiche pongono il nostro Paese in coda per digitalizzazione, di conseguenza l'attività del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale deve essere adeguatamente supportata.</p> <p>Positivo lo stanziamento in materia di promozione della cultura e della scienza italiana all'estero, da valutare però i risultati alla luce delle iniziative che si intenderanno sostenere.</p> <p>La misura relativa all'Abruzzo si inserisce nel contesto delle iniziative prese all'indomani del sisma del 2009 che ha colpito L'Aquila.</p> <p><i>Il comma aggiuntivo su Italia Lavoro apre ad una questione di non poco conto, in quanto</i></p>
--	--	--	---	---

		<p>(commi 587 e 588). Viene autorizzata una spesa di 4 mln annui a decorrere dal 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero (comma 589). Il fondo per le adozioni internazionali è incrementato di 5 mln per l'anno 2017 (comma 590). Viene autorizzata la spesa di 10 mln per il 2017, di 32 mln per il 2018 e di 42 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo per il finanziamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella (comma 591).</p> <p>Il comma 592 autorizza per l'anno 2017 una spesa di 300mila euro in favore delle agenzie di stampa specializzate sugli italiani all'estero più un milione di euro per la stampa italiana all'estero. Il comma 593 assegna un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Coni per lo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e della relativa impiantistica. Viene apportata una modifica al comma 4, dell'articolo 8, del dl 78/2010, relativo agli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo da parte degli enti previdenziali (comma 594). Il comma 595 prevede che la società Italia Lavoro spa assuma la denominazione di ANPAL spa. Altri commi aggiuntivi prevedono: la concessione di un contributo di un mln annuo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per le</p>	<p>investe direttamente due aspetti centrali nel mondo del lavoro: le politiche attive e la ricerca.</p> <p>Alcune delle materie oggetto di stralcio (in particolare, Ilva, Roma, Pompei e Cortina) sono state successivamente</p>
--	--	--	--

		<p> <i>associazioni combattentistiche (comma 596); l'autorizzazione ad una spesa massima di 80 mln per il 2017 per ridurre il debito dell'ente strumentale alla Croce Rossa (commi 597-598); l'istituzione di un fondo per l'erogazione degli assegni familiari al nucleo familiare con quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese Ue; la dotazione è di 2 mln per il 2017 e di 3 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019; è atteso un decreto ministeriale (comma 599); l'incremento di 300mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 del fondo per l'erogazione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o di servizio (comma 600); l'incremento di 7 mln per il 2017 del fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città (comma 601); l'individuazione con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, delle iniziative urgenti nel campo dell'edilizia sanitaria nell'ambito del piano triennale di investimenti dell'Inail (commi 602-603); l'autorizzazione di spesa pari a 20 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della viabilità di Cortina, in occasione delle finali di Coppa del mondo di sci del 2020 e dei Campionati mondiali di sci alpino del 2021 (comma 604); la proroga al quadriennio 2017-2020 dei finanziamenti previsti con</i> </p>	
--	--	--	--

			<p><i>legge 147/2013, nel limite massimo di due mln annui, in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici con sede in Napoli (comma 605); l'autorizzazione di spesa di 15 mln per il 2017, 20 mln per il 2018, 15 mln per il 2019 e di 2 mln a decorrere dal 2020 per la partecipazione italiana alla ricerca in campo meteorologico in ambito europeo e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie. (comma 606); le somme confiscate nei confronti delle società del Gruppo Ilva sono destinati al finanziamento di interventi di decontaminazione e bonifica ambientale (comma 607); lo stanziamento di risorse per la realizzazione di una piattaforma informatica nell'ambito della prevenzione, accertamento, indagine e azione penale contro i reati gravi e di terrorismo (comma 608); il tasso di interesse per le garanzie prestate e la restituzione dei finanziamenti statali Gruppo Ilva (dl 191/2015) (commi 609 e 610).</i></p>	
611-612	Art. 75 – Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata	L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre la Strategia nazionale in materia. È prevista la presentazione annuale (entro il 30	Si tratta di un tema sul quale prestare la massima attenzione, sia nell'ottica del favorire i soggetti del volontariato che, a più riprese, hanno chiesto un migliore utilizzo dei beni sequestrati, sia per garantire la continuità aziendale e, quindi, il mantenimento del	

			settembre) al Cipe. Per la continuità aziendale delle imprese sottoposte a sequestro l'autorizzazione di spesa è incrementata di ulteriori 10 mln a decorrere dal 2019.	livelli occupazionali.
	Art. 76 Interpretazione dell'art. 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 La norma è stata oggetto di stralcio in sede parlamentare.		La misura fornisce una interpretazione di come debba intendersi rispetto ai contenuti del comma 848, dell'unico articolo della legge 208/2015 con riferimento ai contributi addizionali versati al fondo di risoluzione unico.	Si tratta di una norma che interessa il sistema bancario. Al fondo di risoluzione nazionale versano le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie.
613-615	Art. 77 - Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile		Viene incrementato il fondo per la mobilità sostenibile, anche al fine di rinnovare il parco mezzi, con una dotazione di 200 mln di euro per il 2019 e di 250 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. È autorizzata una spesa di 2 mln di euro per il 2017 e di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per favorire la transizione verso modalità di alimentazione alternativa. Il piano è approvato entro il 30 giugno 2017.	Da valutare la congruità di quanto stanziato, alla luce dell'anzianità di servizio di larghissima parte del parco mezzi circolante nel nostro Paese. Lo stanziamento sulle forme di alimentazione alternative potrebbe non avere un impatto particolarmente efficace sul nostro tessuto produttivo; il rischio è che si finirà per favorire l'industria di altri Paesi, in primis Francia e Germania.
616-620	Art. 78 - Scuole paritarie e materne		A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un contributo di 23,4 24,4 mln per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità; è atteso un decreto ministeriale. Sono incrementate le detrazioni per la retta di iscrizione alle scuole paritarie (da 564 euro, progressivamente si sale ad 800 euro nel 2019). Viene prorogata all'anno scolastico 2019/2020 la soppressione della norma contenuta nell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1998 (trattamento	Si tratta di quasi il raddoppio delle risorse stanziate con il dl 42/2016; si evidenzia le gravi problematiche che incontrano le famiglie con all'interno un giovane disabile, alla luce delle note difficoltà della scuola pubblica ad assicurare un controllo adeguato.

			economico dirigenti ed altro personale). Per l'anno 2017, alle scuole materne paritarie è assegnato un contributo aggiuntivo di 50 25 mln di euro; è atteso un decreto attuativo; <i>il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento. Dei commi aggiuntivi riguardano le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie.</i>	
621	Art. 79 – Fondo per l'Africa		Presso il Ministero degli esteri è istituito un Fondo con una dotazione di 200 mln per il 2017 per interventi straordinari con i Paesi africani.	L'istituzione di un Fondo è cosa positiva, ma è altrettanto necessario che ci sia chiarezza circa gli obiettivi e le strategie da mettere in campo per l'Africa.
622	Art. 79-bis – Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo		<i>Sono apportate alcune modifiche alla legge 125/2014, nel senso di prevedere che una quota del fondo rotativo sia destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi da Cassa depositi e prestiti; le risorse, quantificate nel limite massimo di 50 mln, sono impignorabili. Le imprese considerate sono quelle miste.</i>	<i>Si tratta di un comma aggiuntivo.</i>
623	Art. 80 – Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco		Presso il Ministero dell'economia è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 70 mln per il 2017 e di 180 mln annui per il periodo 2018-2030, finalizzato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi in uso alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco; è atteso un Dpcm.	Si tratta di uno stanziamento che risponde all'allarme più volte lanciato circa l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione dei Corpi di polizia.
624-625	Art. 81 – Rideterminazione del Fondo per gli interventi		Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è rideterminato	Si tratta delle rideterminazioni dei fondi destinati a coprire

	strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili	in riduzione per 4.260 mln per il 2017, 4.185,5 mln per il 2018, 3.270 mln per il 2019 e 2.970 mln a decorrere dal 2020, mentre il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 147/2014) è incrementato di 63,95 mln per il 2017, di 91,75 mln per il 2018, di 105,402 nel 2019, di 114,45 mln per il 2020, di 108,45 mln per il 2021, di 99,45 mln per il 2022, di 90,45 mln per il 2023, di 78,45 mln per il 2024, di 65,45 mln per il 2025 e di 51,45 mln a decorrere dal 2026.	finanziariamente le misure della presente legge.
626	Art. 82 – Rifinanziamento del bonus cultura per i diciottenni	Il bonus, utilizzabile anche per l'acquisto di musica registrata o corsi di musica, teatro o lingua straniera, per i diciottenni viene esteso anche a coloro che diverranno maggiorenni nel corso del 2017. Per il medesimo anno, è riconosciuto un bonus massimo di 2.500 euro, pari al 65% del prezzo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte di studenti ed allievi iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, a quelli del precedente ordinamento e ai conservatori e agli istituti superiori di studi musicali o di formazione musicale e coreutica; lo stanziamento è pari a 15 mln di euro.	Per il 2016 sono stati stanziati 290 mln per un bonus di 500 euro.
627	Art. 82 - bis – Fondo nazionale per la rievocazione storica	Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un Fondo per la rievocazione storica, con una dotazione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al quale potranno accedere regioni, comuni, istituzioni culturali ed	Si tratta di una misura interessante, considerando il vasto ed ampio panorama di rievocazioni storiche del nostro Paese. Il decreto attuativo, vista anche l'esiguità delle risorse, dovrà essere improntato alla

			<i>associazioni di rievocazioni storiche. I criteri sono individuati con decreto ministeriale.</i>	<i>massima trasparenza di accesso.</i>
628-629	Art. 83 – Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie	Il Fondo di rotazione è autorizzato a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi per un miliardo di euro annui, in luogo dei 500 mln previsti dalla legge 147/2013. <i>Per le azioni di cooperazione allo sviluppo sono stanziati risorse per 40 mln per il 2017.</i>		Si tratta di una misura che permetterà di accelerare l’utilizzo dei fondi comunitari.
630	Art. 84 - Immigrazione	Ulteriori risorse fino a 280 mln di euro potranno essere destinate ad attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione di stranieri irregolari.		Il 2016 si avvia ad essere l’anno con il maggior numero di accesso di migranti irregolari o richiedenti protezione internazionale.
631	Art. 85 – Eliminazione aumenti accise ed Iva per l’anno 2017	Viene fatto un intervento sulle clausole di salvaguardia inserite con la legge 190/2014; l’aumento delle accise è rinviato al 1° gennaio 2018, mentre per l’Iva si prevede un incremento di tre punti percentuali a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018.		L’incremento della tassazione Iva senza un precedente intervento sull’Irpef ed una ridefinizione del paniere dei prodotti ad Iva agevolata ha ripercussioni pesanti sulle famiglie con redditi medio-bassi i cui consumi sono largamente bloccati su alcune tipologie di prodotti.
633-636	Art. 86 – Collaborazione volontaria	Si quantifica in 1,6 mld il contributo che dovrà arrivare dalla collaborazione volontaria (voluntary disclosure); in caso di minori entrate si provvederà con un intervento sulle accise e con una riduzione delle spese. Ulteriori misure di compensazione potranno essere prese entro il 30 settembre 2017.		Viene inserita una clausola di salvaguardia
637	Art. 87 – Fondi speciali	Si rimanda alle Tabelle		La Tabella A è relativa

			allegate per gli importi da iscrivere nei fondi speciale per far fronte alle spese correnti e alle spese in conto capitale.	alle spese di parte corrente, quantificate in 212.036.930 (2017), mentre la Tabella B riguarda le spese in conto capitale (478.601.000, sempre per il 2017
638	<i>Art. 87 – Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano</i>	<i>Le norme della presente legge si applicano anche alle province autonome di Trento e Bolzano.</i>		<i>Si tratta di un comma aggiuntivo.</i>
<i>Art. 2 - Stato di previsione dell'entrata</i>	Art. 88 – Stato di previsione dell'entrata	Si rimanda alla Tabella 1.		Si tratta di circa 568 miliardi di euro per il 2017 per quanto riguarda le entrate tributarie più altre entrate derivanti dalla accensione di prestiti per un totale di poco superiore ad 861 mld di euro.
<i>Art. 3 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative</i>	Art. 89 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	Si rimanda alla Tabella 2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblico è fissato in 59,5 mld. I limiti assumibili dalla Sace ammontano a 5 mld per le garanzie a 24 mesi e a 14 mld per le garanzie superiori a 24 mesi. Gli altri commi riguardano, fra l'altro: la dotazione dei fondi di riserva e speciali; l'indicazione delle spese obbligatorie; le compensazioni sui fondi per la mobilità sanitaria; la protezione di talune categorie di persone; elezioni e referendum; debito pubblico; prevenzione e repressione frodi; gli ufficiali allievi della guardia di finanza; unità di supporto e di valutazione; Equitalia giustizia spa; giochi e pronostici; lavoratori portuali; mutui.		L'andamento dell'economia non è indifferente rispetto al ricorso al mercato; si segnala come negli ultimi giorni si sia registrata una crescita dello spread, cosa che comporta maggiori costi per il ricorso all'emissione di titoli pubblici.
<i>Art. 4 - Stato di</i>	Art. 90 – Stato di	Si fa riferimento all'allegata		Il ruolo del Mise, in

<i>previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative</i>	previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative	Tabella 3; le somme già impegnate per interventi urgenti nelle aree di crisi siderurgica sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stesso Mise.	questi anni, è stato più di gestione delle crisi che investono tutte le aree del Paese piuttosto che di promozione dello sviluppo economico.
<i>Art. 5 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>	Art. 91 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Si fa riferimento all'allegata Tabella 4.	Sono ammesse variazioni compensative fra le diverse voci di bilancio.
<i>Art. 6 - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative</i>	Art. 92 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 5.	Una disposizione specifica riguarda il benessere delle persone detenute.
<i>Art. 7 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative</i>	Art. 93 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 6.	Una disposizione autorizza il Ministero ad operare in valuta estera.
<i>Art. 8 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	Art. 94 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Si fa riferimento all'allegata Tabella 7.	
<i>Art. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative</i>	Art. 95 – Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 8.	Fra le disposizioni indicate, le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ordine pubblico e la sicurezza, i flussi migratori, la fiscalità locale, il rimpatrio volontario e assistito, le competenze accessorie per il personale.
<i>Art. 10 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>	Art. 96 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Si fa riferimento all'allegata Tabella 9.	

<i>Art. 11 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative</i>	Art. 97 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 10.	Fra le disposizioni indicate, la funzionalità del centro elaborazione dati, il numero massimo degli ufficiali ausiliari e degli allievi delle capitanerie di porto nonché la contabilità delle stesse.
<i>Art. 12 - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative</i>	Art. 98 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 11.	Fra le disposizioni indicate, il numero massimo degli ufficiali ausiliari, degli allievi ufficiali, degli allievi delle scuole sottufficiali e degli allievi delle scuole militari e le spese per far fronte agli accordi internazionali.
<i>Art. 13 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative</i>	Art. 99 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 12.	Sono indicate alcune disposizioni fra le quali quella relativa al programma per lo sviluppo rurale.
<i>Art. 14 - Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative</i>	Art. 100 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 13.	Sono indicati i capitoli fra i quali è possibile arrivare ad una compensazione.
<i>Art. 15 - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative</i>	Art. 101 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	Si fa riferimento all'allegata Tabella 14.	
<i>Art. 16 - Totale generale della spesa</i>	Art. 102 – Totale generale della spesa	Il totale della spesa è fissato per il 2017 in 861,047 mld in termini di competenza e in 879,681 mld in termini di cassa.	Nel 2018, il governo prevede una riduzione della spesa del 2,4% in termini di competenza e del 3,7% in termini di cassa, con una ripresa, quantificabile in circa 5 mld, nel 2019.
<i>Art. 17 -</i>	Art. 103 – Quadro	Il quadro generale	Si fa riferimento al

<i>Quadro generale riassuntivo</i>	generale riassuntivo	riassuntivo del bilancio è approvato.	triennio 2017-2019.
<i>Art. 18 - Disposizioni diverse</i>	Art. 104 – Disposizioni diverse	Si tratta di una serie di autorizzazioni al Mef per apportare delle variazioni compensative di bilancio.	
<i>Art. 19 - Entrata in vigore</i>	Art. 105 – Entrata in vigore	La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.	Fanno eccezione alcuni provvedimenti specificatamente indicati.